



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 23/07/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 14 luglio 2015, n. 40**

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica originaria di 40,00 MWe, adeguato a 6 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA)- Località "Lamacolma" e relative opere di connessione, consistenti in:

- a) elettrodotto di connessione MT;
- b) elettrodotto di connessione AT;
- c) cabine di sezionamento/consegna e cabina primaria di raccolta;
- d) raccordi AAT di connessione alla nuova stazione elettrica;
- e) sottostazione di trasformazione MT/AT;
- f) stazione RTN 380/150 kV ubicata sulla linea Matera-S. Sofia nel comune di Gravina in Puglia in contrada "Zingariello".

Proponente: Energia Rinnovabile Pugliese srl - via Torino, 61 - 20121, Milano (MI).

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,  
Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come

definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";

- l'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

- la Società Energia Rinnovabile Pugliese Srl - con sede legale in Milano alla via Torino, 61 - con nota acquisita agli atti del Servizio prot. n. 38/3615 del 29.03.2007, ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 40 MW e delle relative opere di connessione e infrastrutture sito nel Comune di Gravina di Puglia (Ba) denominato "Lamacolma".

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 11170, trasmessa in data 13.11.2007, richiedeva integrazioni progettuali ed amministrative consistenti in:

1. Piano particellare di esproprio;

2. Supporto informatico degli elaborati di progetto, con specifiche informazioni dell'intervento da realizzare fornite in uno dei formati commerciali più diffusi;
3. Relazione illustrativa dei criteri di inserimento ai quali il progetto si uniforma maggiormente inclusi quelli al § 2.1 della DGR 35/2007;
4. Documentazione attestante i requisiti di cui al § 2.2 della DGR 35/2007;
5. Documentazione rilasciata da Terna Spa o società distributrice attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete e relative opere di collegamento;
6. Dichiarazione attraverso la quale il proponente si obbliga a sottoscrivere con la Regione Puglia, l'Atto di Impegno di cui al § 2.3.5. con i comune interessati e la convenzione di cui al §2.3.6 della DGR 35/07.

Nella suddetta richiesta di integrazioni, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti ha precisato che "la citata documentazione, pena improcedibilità della domanda, come indicato al punto 2.3.2 della DGR 35/2007, dovrà pervenire, in unico esemplare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Solo successivamente all'adempimento di quanto richiesto, l'Ufficio Energie Rinnovabili attiverà l'avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii, previa verifica delle condizioni previste dal comma 7 dell'art 14 del RR 16 del 14.10.2006".

- La Società Energia Rinnovabile Pugliese Srl, con nota acquisita agli atti del Servizio in data 07.12.2007 prot. n. 12715, dava seguito alla richiesta di integrazioni effettuata ma il procedimento è rimasto sospeso per effetto del RR 16/2006 in attesa della conclusione dell'iter ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo di compatibilità ambientale.

- In data 05.01.2011, la società presentava ricorso n. 31/2011 presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro la Regione Puglia per il silenzio serbato sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA successiva alla Sentenza n. 344 del 17.11.2010 di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia);dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

- La Regione Puglia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS con Determina Dirigenziale n. 101 del 19.04.2011 e per le motivazioni in fatto ed in diritto ivi riportate, riteneva di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto in oggetto indicato.

- Il Tar Bari con sentenza n. 1060/2011 depositata in data 11/07/2011, si pronunciava sul ricorso n. 31/2011 e per l'effetto dichiarava l'obbligo della Regione "di dar corso alla procedura di autorizzazione unica, comprensiva della verifica di assoggettabilità a V.I.A., avviata dalla società ricorrente...., definendolo ovvero esplicitando le ragioni della relativa sospensione".

- Ai fini che qui interessano si precisa che con D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 la Regione Puglia ha recepito le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219) di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando, inoltre, la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica. Detta prevede, all'art. 7 "Disposizioni transitorie", espressamente che: "7.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

7.2 I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono conclusi ai sensi della previgente normativa (DGR n. 35 del 23 gennaio 2007) qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m), e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.

7.3 Per i procedimenti in corso al 1° gennaio 2011 e per i quali ai sensi del punto 7.1 si applicano le disposizioni di cui al presente provvedimento, il proponente, a pena di improcedibilità, integra l'istanza

con la documentazione prevista al punto 2, entro il 1' aprile 2011, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessità tecniche.”

In ordine all'applicabilità della DGR 3029/2010, con particolare al punto 7.2 della stessa, si rileva nel caso specifico l'intervento alla data di entrata in vigore della norma era privo dei pareri ambientali prescritti. Come visto ed infatti l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, con Determina Dirigenziale n. 101 del 19.04.2011 (successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 3029/2010), ha assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto in oggetto indicato.

- La Società Energia Rinnovabile Pugliese srl a seguito e per l'effetto dell'approvazione da parte della Giunta Regionale della Deliberazione n. 3029 del 30/12/2010, recante la “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica” - mediante procedura telematica - con nota acquisita al prot. n. 9265 del 19.07.2011 ha provveduto al trasferimento sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), dell'originaria istanza cartacea prot. n. 38/3615 del 29.03.2007.

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 9464 del 22/07/2011, a seguito della fase istruttoria, inoltrava alla Società preavviso di improcedibilità e invito al completamento documentale dell'istanza, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010; dette integrazioni consistevano in:

1) Analisi di elementi tutelati dal piano paesaggistico La tavola e/o relazione non risulta firmato dalla Società proponente.

2) Calcoli preliminari di strutture e impianti La tavola e/o relazione non risulta firmato dalla Società proponente.

3) Certificato comunale attestante la destinazione urbanistica Si chiede un certificato aggiornato al 2011.

4) Computo metrico estimativo La tavola e/o relazione non risulta firmato dalla Società proponente.

5) Dichiarazione resa da istituto bancario relativa a disponibilità finanziaria Si chiede specifica nota della banca in cui si esplicita il nominativo del firmatario e il ruolo amministrativo ricoperto nell'istituto di credito.

6) Disciplinare descrittivo e prestazionale La tavola e/o relazione non risulta firmato dalla Società proponente.

7) Documentazione specialistica

Le tavole e/o relazioni non risultano firmate dalla Società proponente.

8) Elaborati grafici Le tavole e/o relazioni non risultano firmate dalla Società proponente.

9) Piano di esproprio e/o documentazione attestante la disponibilità delle aree Le tavole e/o relazioni non risultano firmate dalla Società proponente.

10) Quadro economico Il documento deve essere sottoscritto da un istituto bancario così come previsto dall'art.4 della LR 31 e ss.mm.ii.

11) Relazione descrittiva La relazione non risulta firmata dalla Società proponente.

12) Relazione di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque La relazione non risulta firmata dalla Società proponente.

13) Relazione geologica La relazione non risulta firmata dalla Società proponente.

14) Relazione geotecnica La relazione non risulta firmata dalla Società proponente e non conforme ai requisiti della D.D. 1/2011

15) Relazione idraulica La relazione non risulta firmata dalla Società proponente e non risulta conforme ai requisiti della D.D. 1/2011 (DPR 554/99 e ss.mm.ii)

16) Relazione idrologica La relazione non risulta firmata dalla Società proponente e non risulta conforme ai requisiti della D.D. 1/2011 (DPR 554/99 e ss.mm.ii)

17) Relazione pedo agronomica La relazione non risulta firmata dalla Società proponente.

18) Relazione tecnica ed eventuali allegati La tavola non risulta firmata dalla Società proponente.

19) Ricevuta di pagamento degli oneri per l'AU Si chiede copia della ricevuta dei pagamenti degli oneri istruttoria all'epoca del deposito dell'istanza cartacea presso lo scrivente Ufficio.

- 20) Rilievo di elementi caratteristici del paesaggio agrario La relazione non risulta firmata dalla Società proponente e da un tecnico competente abilitato in scienze agrarie.
- 21) Rilievo di produzioni agricole di particolare pregio La relazione non risulta firmata dalla Società proponente e da un tecnico competente abilitato in scienze agrarie.
- 22) Rilievo planimetrico e studio di insediamento urbanistico La tavola e/o relazione non risulta firmato dalla Società proponente.
- 23) Strati Informativi Il file digitale deve essere sottoscritto anche dalla Società proponente.
- 24) Studio di fattibilità ambientale La relazione non risulta firmata dalla Società proponente.
- La Società Energia Rinnovabile Pugliese srl, con nota prot. n. AOO 159-08.09.2011-0010673, trasmetteva integrazioni progettuali ed amministrative sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).
  - L'Ufficio Energia e Reti Energetiche in data 13.09.2011, con nota prot. n. 10829 avviava formalmente il procedimento amministrativo in via telematica sollecitando l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS a fornire le proprie determinazioni di merito.
  - La Società Terna Spa con nota acquisita al protocollo n. 12695 del 25.10.2011, rendeva noto che la Società Energia Rinnovabile Pugliese Srl, in data 08.08.2011, ha trasmesso la documentazione di progetto delle opere per la connessione che è risultata rispondente ai requisiti RTN di cui al Codice di Rete.
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 11907 del 03.10.2011, ha convocato, in data 26 ottobre 2011, la prima riunione di conferenza di servizi, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Nell'avviso di convocazione era rivolto espresso invito all'Ufficio Programmazione Via e Politiche Energetiche a "fornire le proprie determinazioni in merito alla procedura"; a tale data, infatti, il progetto di cui trattasi era ancora carente del titolo abilitativo ai fini ambientali.
  - In data 30.11.2011 è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti il verbale della riunione di Conferenza di Servizi del 26.10.2011.
  - L'Avvocatura della Regione Puglia con nota prot. n. 2205 del 01.02.2012, trasmetteva l'istanza, formulata dalla Società, di nomina di Commissario ad Acta al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Bari n. 1060/2011.
  - L'Ufficio Energia e Reti Energetiche in data 16.02.2012, perdurando la mancanza del titolo ambientale, con nota prot. n. 1492, rimetteva il procedimento alla Presidenza della Giunta della Regione Puglia al fine di adottare la determinazione sostitutiva così come previsto dall'allegato A paragrafo 2.3.4 della DGR 35/07.
  - La Regione Puglia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS nota prot. n. 1410 del 17.02.2012, al fine di proseguire l'iter istruttorio chiedeva, agli Enti preposti, l'espressione del parere di competenza in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
  - l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti con nota prot. n. 2166 del 06.03.2012, ha convocato, in data 22 marzo 2012, la seconda riunione di conferenza di servizi, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. evidenziando la necessità di acquisire i pareri relativi alla stazione elettrica RTN 380/150 kV di Gravina in Puglia. Tale esigenza era determinata dalla circostanza che la società proponente aveva caricato sul portale telematico il progetto delle opere di connessione comprensivo della stazione elettrica che era già stata autorizzata con diverso procedimento di Autorizzazione Unica, il quale, tuttavia era stato oggetto di riesame e successivo annullamento. Detta nota di convocazione conteneva ulteriore invito rivolto all'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche a "fornire le proprie determinazioni in merito alla procedura" atteso che, per la stessa permaneva l'assenza del titolo abilitativo ai fini ambientali.
  - In data 29.03.2012, con nota prot. n. 2976, è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti il verbale della riunione di Conferenza di Servizi del 22.03.2012. Detto nelle sue conclusioni evidenziava che "il progetto

dell'impianto eolico nella sua attuale configurazione, non è autorizzabile a causa della ubicazione di alcuni aerogeneratori e della Stazione Elettrica RTN 380/150 kV in area sottoposta a vincolo di tutela del PUTT/P, che non consentono la realizzazione di tali opere. Pertanto, nel riservarsi le azioni necessarie in merito al titolo autorizzativo precedentemente emanato ed inerente anche la suddetta stazione RTN, il Presidente invita la Società a revisionare il progetto in tempo compatibile con le decisioni del TAR al fine di non gravare l'Amministrazione regionale dell'onere del Commissariamento. Il Comune di Gravina in Puglia è invitato a fornire con la massima urgenza i contributi istruttori richiesti da AdB Basilicata e dalla Soprintendenza BAP. Si chiude, pertanto, la riunione della conferenza di Servizi sollecitando ancora una volta il Servizio Ecologia della Regione Puglia a rilasciare la valutazione di impatto ambientale e disponendo che il presente verbale venga trasmesso anche alla Presidenza della Giunta”.

- Il TAR Bari Sez. I con Ordinanza n. 594/2012 resa su ricorso n. di reg. gen. 31 del 2011 ha nominato il Commissario ad Acta dott.ssa Giuseppina Rizzo - Delega del Provveditore alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata.

- Con nota prot. n. 3042 del 30.3.2012 l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti dando riscontro all'Ordinanza n. 594, ha trasmesso al Commissario ad Acta le risultanze del procedimento amministrativo evidenziando che il progetto di che trattasi nell'attuale configurazione risulta non autorizzabile.

- L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, in riscontro all'Ordinanza n.665/2013 del TAR Bari Sez. I, con cui è stata revocata l'Ordinanza n. 594/2012 dello stesso TAR Bari Sez. I di nomina del Commissario ad acta, a valle delle risultanze della seconda riunione di conferenza di servizi che hanno determinato la necessità di delocalizzare le opere di connessione consistenti in:

- a) elettrodotto di connessione MT;
- b) elettrodotto di connessione AT;
- c) cabine di sezionamento/consegna e cabina primaria di raccolta;
- d) raccordi AAT di connessione alla nuova stazione elettrica;
- e) sottostazione di trasformazione MT/AT;
- f) stazione RTN 380/150 kV ubicata sulla linea Matera-S.Sofia nel comune di Gravina in Puglia in contrada “Zingariello”.

ed a valle di deposito sul portale telematico della documentazione di variante delle opere di connessione sopra citate, ha convocato la terza riunione di conferenza di servizi, con nota prot. n. 5591 del 03/07/2013, in modo da poter acquisire tutti i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento comprensivi dell'istruttoria sulle nuove opere di rete;

- Il verbale della terza riunione di conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli Enti in data 23.09.2013 con nota prot. n. 7486.

- Con Determinazione del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 1 del 9 gennaio 2015, ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi della DGR 2122/2012 e LR 4/2014 dove all'art. 3 è specificato che “per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall'articolo 5, l'autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15”, a valle di istanza di V.I.A. presentata con nota del 30.06.2011 acquisita al prot. n. AOO\_089\_7093 del 12.07.2011 del Servizio Ecologia, il competente Servizio regionale esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori n. 33-35-36 avendo le coordinate sotto elencate:

- nonché sulle opere di connessione, comprensive della stazione RTN in agro di Gravina in Puglia.
- l'Avvocatura della Regione Puglia - prot. n. 14937 del 30.09.2013 ha comunicato che in ordine all'impugnazione dell'Ordinanza del TAR Bari n. 665/2013, in sede di Camera di Consiglio del Consiglio di Stato del 27.08.2013 sono stati esautorati i poteri del Commissario ad acta. dott. Giuseppina Rizzo, rinviando l'udienza a data da destinarsi.
  - Con nota prot. n. 841 del 24.02.2015, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, in riscontro alla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 1/2015, ha convocato in data 20.04.2015, la quarta riunione di conferenza di servizi, invitando la Società proponente a caricare sul portale telematico il progetto adeguato alle prescrizioni della DD.1/2015.
  - La Società Energie Rinnovabili Pugliese srl, con nota pec del 31.03.2015, protocollata in data 01/04/2015 al n. 1556, ha dichiarato di aver caricato sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), il progetto adeguato alle prescrizioni della DD. 1/2015.
  - A valle di deposito del progetto definitivo su portale telematico, in data 31.03.2015, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti con nota prot. n. 1591 del 2.4.2015, ha comunicato l'attivazione della procedura di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo al Comune di Gravina in Puglia ed alla Società proponente in riferimento alle ditte proprietarie dei terreni interessati, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
  - In data 13.04.2015 la società con nota prot. n. 1723 del 14.04.2015, ha comunicato all'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, l'avvenuta pubblicazione su quotidiano locale "Nuovo Quotidiano Pugliese" del 11.04.2015 e su testata nazionale "Messaggero" del 11.04.2015, dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
  - La società proponente, con nota del 19.05.2015 prot. n. 2270, ha trasmesso comunicazione del Comune di Gravina in Puglia del 18.5.2015 di conferma di avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio relativa al periodo dal 7.4.2015 al 7.5.2015, della procedura di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, in riferimento alle ditte proprietarie dei terreni interessati, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
  - in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, in riferimento alle ditte proprietarie dei terreni interessati, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, non sono pervenute osservazioni.
  - Il verbale della riunione della conferenza di servizi del 20.04.2015 è stato trasmesso a tutti gli Enti interessati con nota prot. n. 1838 del 21.04.2015.
  - Successivamente alla data di riunione di conferenza di servizi del 20.04.2015 è pervenuta nota prot. n. 4406 del 22.04.2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia.
  - in sede di Conferenza di Servizi del 20.04.2015, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, rilevava l'assenza di tutti gli Enti invitati a parteciparvi, tranne il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, competente e ARPA Puglia DAP BA.
  - nel corso delle quattro riunioni di conferenza di servizi tenutesi presso l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, sono stati acquisiti agli atti i seguenti pareri dei seguenti Uffici e/o Enti:
    - Regione Puglia - Servizio Ecologia - Determinazione di VIA n.1 del 15.01.2015;
    - Nota delle Ferrovie Appulo Lucane - parere acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi del 21.10.2011
    - Nota pec Aeronautica Militare del 6.3.2015 prot. n. 10600;
    - Nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco - prot. n. 6469 del 14.03.2012;
    - Nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco - prot. n. 15882 del 17.07.2013;
    - Nota pec del Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - prot. n. 4345 del 11.03.2015;

- Nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia - prot. n. 9063 del 23.07.2013;
- Nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia - prot. n. 10884 del 16.09.2013;
- Nota Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia del 22.04.2015 prot. n. 4406;
- Nota pec del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato regionale per la Puglia del 20.04.2015 prot. n. 4008;
- Nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici - parere depositato in sede di riunione di conferenza di servizi del 26.10.2011;
- Nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici - prot. n. 3883 del 20.03.2012;
- Nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici - prot. n. 15183 del 31.10.2013;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici - parere rilasciato in sede di riunione di conferenza di servizi del 20.04.2015;
- Nota Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 2499 del 12.03.2012;
- Nota Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 2905 del 21.03.2012;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 8078 del 17/09/2013;
- AdB della Puglia - prot. n. 2166 del 06.03.2012;
- Nota AdB - prot. n. 11239 del 28/08/2013;
- Nota AdB - prot. n. 5346 del 17.04.2015;
- Nota AdB della Basilicata - prot. 726 del 21.03.2012;
- Nota AdB della Basilicata - prot. 1510/8002 del 02.07.2013
- Nota AdB della Basilicata - prot. 2039/8002 del 17.09.2013;
- Nota AdB della Basilicata - prot. 3258 del 24.10.2011;
- Nota Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - prot. n. 1205 del 08.03.2012;
- Nota Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - prot. n. 3381 del 24.07.2013;
- Nota Regione Puglia Ufficio Espropri - prot. n. 14432 del 20.03.2012;
- Nota Regione Puglia Ufficio Espropri - prot. n. 32021 del 10.09.2013;
- Nota Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento STP BA/FG prot. n. 14839 del 21.08.2012;
- Nota Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento STP BA/FG prot. n. 7372 del 18.09.2013;
- Nota Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento STP BA/FG prot. n. 7372 del 24.05.2014;
- Nota Consorzio Bonifica Terre d'Apulia - prot. n. 2427 del 19.03.2012;
- Nota AdB della Puglia - prot. n. 2166 del 06.03.2012;
- Nota Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 3462 del 13.03.2012;
- Nota Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio - prot. n. 11570 del 20.03.2012 e nota del 28.09.2011 prot. n. 23971;
- Nota Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio - prot. n. 33586 del 10.09.2013;
- Note del Comune di Gravina in Puglia - prot. n. 32131 del 10.10.2011 e prot. n. 36445 del 29.12.2008.
- Nota ASL - Bari - parere rilasciato in sede di riunione di conferenza di servizi del 17.09.2013;
- Nota del Comune di Gravina in Puglia rilasciata in sede di riunione di Conferenza di Servizi del 17.09.2013;
- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - prot. n. 8945 del 05.08.2013;



- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - prot. n. 8946 del 05.08.2013;
- Nota di Terna Rete Italia - prot. n. 8131 del 29.08.2013;
- Nota di SNAM Rete Gas del 05/09/2013;
- Nota Provincia di Bari - Viabilità - prot. n. 87879 del 19.10.2011;
- Nota Provincia di Bari - Viabilità - prot. n. 152385 del 16.09.2013;
- Nota della Regione Puglia - Servizio Ecologia - prot. n. 8583 del 16/09/2013;
- Regione Puglia - Avvocatura - prot. n. 14937 del 30/08/2013 di rinvio udienza;
- Regione Puglia - Servizio Agricoltura - prot. n. 77127 del 16/09/2013;
- Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 60797 del 21/03/2012;
- Nota della Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 19293 del 17/09/2013;
- Nota della Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 17211 del 23/07/2014;
- Nota ARPA Puglia - DAP Bari - parere acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi del 26.10.2011;
- ARPA Puglia - DAP Bari - parere acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi del 23.09.2013 e del 23.09.2013, prot. n. 22341 del 20.04.2015 - parere acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi;
- Nota AQP - prot. n. 96647 del 16/9/2013;

- Sono stati acquisiti agli atti del procedimento due pareri non favorevoli cioè quello espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e ARPA Puglia;

- Il parere della SBAP, descrive interferenze e criticità, legate all' impatto rilevante sia sulla qualità intrinseca del paesaggio sia sulla sua valenza ecologica, già considerate nella Determinazione di VIA del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 9.1.2015 n.1;

- In merito al parere di ARPA Puglia, la Società proponente, con nota pec del 21.05.2015, successivamente prot. n. 2343 del 22.05.2015, ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere strutturali la cui non esaustività è stata richiamata da ARPA in sede di riunione di conferenza di servizi del 20.04.2015.

- Il Servizio Energie Rinnovabili Reti ed Efficienza Energetica ha valutato che i pareri sfavorevoli della SBAP e di ARPA Puglia DAP BA possano ritenersi assorbiti nel procedimento di VIA svolto con il modulo della Conferenza di Servizi ai sensi della L.R. 4/2014 e che quindi i motivi ostativi rappresentati in detti pareri risultino superati dal giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso sia dal Comitato VIA sia dalle Conferenze di Servizi appositamente convocate dal Servizio Ecologia regionale quale Autorità Ambientale procedente.

- Preso atto delle considerazioni sopra riportate, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, con nota prot. n. 2619 del 11.6.2015, ha comunicato alla Società proponente e a tutti gli Enti interessati la conclusione positiva del procedimento amministrativo di che trattasi, invitando, contestualmente, la Società proponente a depositare la seguente documentazione propedeutica al rilascio del provvedimento finale di Autorizzazione Unica:

- n° 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- una asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale il medesimo asseveri ai sensi del DPR n. 380/2001, la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della l.r.14/2007;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- una dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello allegato alla presente nota;
- ad ottemperare a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n° 35/2007, relativo agli oneri di monitoraggio;
- a depositare n. 12 marche da bollo da 16 €uro per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo, al momento della sottoscrizione dello stesso;
- alla sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. N.3029/10.

Si riportano di seguito i pareri complessivamente confluiti nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

Regione Puglia - Servizio Ecologia - Determinazione di VIA n.1 del 15.01.2015 - cui si rimanda integralmente e con cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del parco eolico e delle opere di connessione alla RTN in agro di Gravina in Puglia;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia - prot. n. 11102 del 23.08.2011 - comunica che con riferimento alla vostra nota del 27.6.2011. ns. prot. n. 9206 del 1.7.2011. nella quale si fa richiesta di conoscere se l'area interessata dal progetto di cui trattasi è dichiarata formalmente di interesse archeologico o se siano in itinere procedure di dichiarazione, questa Soprintendenza, esaminati gli allegati inviati, comunica che le località interessate dall'intervento non sono dichiarate di interesse archeologico, ma rientrano in un comparto territoriale nel quale sono avvenuti importanti rinvenimenti archeologici collocabili fra l'età del Bronzo antico e l'età classica documentati anche da fonti d'archivio e bibliografiche. Pertanto questa Soprintendenza, visti gli artt. 95 e 96 del D.lgs 163/2006, tenuto conto dell'art. 28, comma 4 del D.lgs 42/2004, ritiene che si debba integrare il progetto inviato con il seguente elaborato:

- Carta archeologica del rischio del territorio interessato, come descritta nell'allegato 1. Questo al fine di evitare danni al patrimonio archeologico con la conseguenza che si possano determinare variazioni del progetto in corso d'opera. La redazione della Carta archeologica dovrà essere affidata ad archeologi aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa il cui curriculum deve essere validato preventivamente da questo Ufficio competente. L'onere finanziario per la redazione della Carta archeologica dovrà essere a totale carico del richiedente.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia - prot. n. 9063 del 23.07.2013 - in riferimento al progetto citato che investe un'arca non soggetta a dichiarazione di interesse archeologico ai sensi del D.lgs 42/04. Per procedere tuttavia ad una corretta valutazione delle opere previste per la delocalizzazione delle opere di rete, per quanto di competenza di chi scrive, chiede di integrare la documentazione trasmessa con apposita Relazione archeologica che individui il grado di rischio dell'area interessata, elaborata da professionisti del settore, il cui nominativo potrà essere attinto dal sito [www.archeologiapreventiva.beniculturali.it](http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it).

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia - prot. n. 10884 del 16.09.2013 - chiede di documentare per quanto di competenza, ai sensi della citata normativa, l'interferenza dell'intervento con vincoli e/o emergenze archeologiche del territorio interessato.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato regionale per la Puglia prot. n. 4008 del 20.04.2015 - comunica che vista la documentazione agli atti, considerato il parere prot.n. 9063 del 23/07/2013 trasmesso dalla "Soprintendenza Archeologia della Puglia" con il quale si comunica che, ai sensi del D.lgs 42/2004, "trattasi di un'area non soggetta a dichiarazione di interesse archeologico", e così come già rappresentato dalla Scrivente e con nota prot.n. 310 del 15/01/2014 e con nota prot. n. 6714 del 02/07/2014, lo scrivente Segretariato regionale ribadisce che la questione esula dalle proprie competenze. Il parere in questione, pertanto, dovrà essere rilasciato direttamente dalla "Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia" nell'ambito della conferenza di servizi decisoria del 20/04/2015.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della Puglia del 22.04.2015 prot. n. 4406 - comunica che nelle precedenti note prot. 11102 del 23/08/2011 e prot. 9063 del 23/07/2013, la Soprintendenza, nel dichiarare che l'area oggetto di intervento non risulta soggetta a dichiarazione di interesse archeologico ai sensi del D.lgs. 42/04, ha contestualmente richiesto, considerata l'alta densità di siti archeologici del territorio di Gravina in Puglia e sulla base del disposto degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006, apposita Carta Archeologica del Rischio archeologico. Allo stato attuale la suddetta documentazione non risulta elaborata. La Soprintendenza Archeologica della Puglia prende atto, secondo quanto dichiarato dalla Società proponente, per le vie brevi, all'Ufficio competente e con nota del 7.4.2015 al competente Ufficio Regionale, dell'impegno a realizzare la suddetta Carta Archeologica a valle del rilascio del titolo autorizzativo dell'intervento, a seguito della presa di possesso dei terreni in cui effettuare le attività di indagine archeologica. Tanto premesso, questa Soprintendenza, allo scopo di evitare il ricorso a quanto previsto dall'art.28 del D.Lgs.vo 42/2004, prescrive che, preliminarmente all'avvio dei lavori, sulla base delle risultanze dei dati rinvenuti dall'esame della Carta del Rischio Archeologico e, quindi, della presenza di "elementi archeologicamente significativi" (art.96, del D.Lgs. 163/2006), siano effettuate indagini archeologiche sia indirette (indagini geofisiche) sia dirette. Per quanto riguarda queste ultime, costituite da saggi di scavo archeologico, esse potranno eventualmente, sulla base di esiti positivi dei saggi di scavo, configurarsi come scavi archeologici in estensione, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica della Puglia. Fa presente, pertanto, che i risultati di tali indagini, i cui oneri economici saranno a carico della Società proponente, potranno comportare la richiesta, da parte di questo ufficio, di varianti anche sostanziali in corso d'opera e, in casi estremi, anche pregiudicare la realizzabilità del progetto stesso.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici - parere depositato in sede di riunione di conferenza di servizi del 26.10.2011 - comunica che per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico non è stato possibile esaminare la documentazione del sistema tematico regionale per cui chiede di depositare documentazione cartacea per l'esame di competenza. Non esprime parere.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici - prot. n. 3883 del 20.03.2012 - Comunica che esaminata la documentazione depositata sul portale "sistema puglia" con Id HPDW7V3, nonché la documentazione cartacea qui pervenuta in data 4.11.2011 acquisita con prot. n. 14350 in data 7/11/2011, richiede l'attestazione del competente Ente locale circa la ricognizione effettuata relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), con particolare riguardo all'area interessata dalla realizzazione della Stazione RTN 380/150 kV, nonché alle aree interessate dal parco eolico, dalle opere di connessione e dalla viabilità interna. Inoltre si chiede di precisare il piano strategico nazionale nel quale risulta prevista la stazione elettrica RTN su menzionata. La ricognizione di cui sopra dovrà essere comunicata alla Scrivente onde permettere di esprimere il parere di competenza. Ad ogni buon conto si fa presente che da una prima verifica risulta che il cavidotto interessa un'area tutelata dal punto di vista archeologico-

architettonico pertanto il procedimento necessariamente dovrà coinvolgere anche la Direzione Regionale che legge per contezza, o che per competenza esprimerà un unico parere per le due specifiche competenze.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici - prot. n. 15183 del 31.10.2013 - esaminata la documentazione depositata sul portale "sistema puglia", nonché la documentazione cartacea pervenuta e acquisita agli atti in data 7.11.2011 prot. n. 14350 e successive integrazioni pervenute ed acquisite in formato cartaceo ed elettronico nelle date 17.06.2013 prot. n.8871 e 16.9.2013 prot. n.12906, comunica quanto segue:

- il progetto consiste nella realizzazione di un parco eolico composto da 20 aerogeneratori aventi potenza di 2 MW cadauno aventi altezza media pari a 130 metri, ed un cavidotto di collegamento ad una futura stazione elettrica per la connessione alla RTN 380 kV in agro di Gravina in Puglia, nonché di opere di cantierizzazione e connessione interna al parco che vanno ad interessare una superficie estesa di circa 16 km quadrati. il parco in questione risulta attraversato da ben due acque pubbliche "Torrente Pentecchia" - "Torrente Pentecchia di Chimienti"; inoltre, sempre internamente al parco, si trovano due boschi così come riscontrabile dagli elaborati integrativi pervenuti con nota del 16.09.2013 acquisita al prot. n. 12996 del 16.09.2013 e precisamente Tav. 1\_2 e Tav. 2\_1.

- le opere di cantierizzazione e cavidotti interni al parco eolico, inevitabilmente vanno ad interferire con i beni descritti al punto precedente.

- il cavidotto esterno, che si estende per oltre 10 km, interseca il tratturello "Tolve-Gravina" coincidente con la SS.96, per poi attraversare un bosco e quindi raggiungere la stazione RTN summenzionata.

Dall'analisi del bacino visivo dell'impianto, così come definito dalle Linee Guida nazionali del D.M. 30.09.2010 - allegato IV e al punto 3.11 lett. e) della DGR n.3029/2010, si è potuto riscontrare la presenza di numerosi beni paesaggistici di seguito elencati:

1. Lago "Serra del Corvo" a circa 1 km dall'aerogeneratore più vicino;
2. Torrente "Basentello";
3. Fosso "Palude dell'Aspro e Madonna dle Piede";
4. Fosso "Fontane, Patriarco e la Tigna";
5. Canale "S.Francesco e Capodacqua";
6. Fosso "Dolce Canto";
7. Canale "Cipriani e ramificazione Diamante";
8. Parco Nazionale Alta Murgia DPR 10.03.2004.

Inoltre segnala la presenza del bene architettonico Masseria Recupa di Scardinale, vincolata direttamente con D.D.R. del 14.09.2012, che con la realizzazione del presente progetto vedrebbe infittirsi l'interferenza visiva indotta dalle pale eoliche, nonché l'impatto cumulativo derivante dalla realizzazione del parco eolico della ditta Nuova Energia srl, rappresentato planimetricamente nella tavola "elaborati fotografici e simulazioni di progetto". In sostanza l'analisi delle caratteristiche del paesaggio, nelle sue diverse componenti naturali ed antropiche, ovvero:

- la modifica della configurazione e dei caratteri geomorfologici dell'ambito interessato dall'intervento;
- l'interferenza con i sistemi naturalistici presenti (boschi);
- l'interferenza con il paesaggio agrario, caratterizzato dalla presenza di jazzi (recinti in pietra a secco per il ricovero degli animali dopo il pascolo) e muretti a secco di confine;
- l'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio;

sono fattori che contrastano con le componenti paesaggistiche riconosciute, alterandone il godimento. per quanto sopra esposto, ritiene che la costruzione del citato parco eolico contrasti con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici territoriali.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici - parere rilasciato in sede di riunione di conferenza di servizi del 20.04.2015 - comunica che, tenuto conto che

questa Soprintendenza aveva già espresso, con prot. n. 15183 del 31/10/2013 e prot. n. 17802 del 23/12/2013, parere contrario in merito all'originario progetto che prevedeva l'inserimento di n. 20 pale, preso atto che il numero di aerogeneratori risulta ridotto a 3 pale (33-35-36), si evidenzia la circostanza che la loro particolare ubicazione, ricompresa tra una zona a dolce declivio in prossimità di una lama (torr. Pentecchia di Chimienti) e la frontistante particolare orografia di un'area collinare a ripido sviluppo in altezza, costituisce nella sua articolazione complessiva una zona di particolare valenza paesaggistica in quanto offre numerosi punti di belvedere rispetto ai quali l'impatto visivo delle suddette pale risulterebbe quanto mai incisivo. A questa circostanza, si aggiunge, non di minore valenza, l'assenza nel territorio strettamente limitrofo e anche oltre, di impianti simili, caratterizzando ulteriormente questa porzione di territorio nella sua integrità paesaggistica. Nel caso di specie evidenzia che la realizzazione dell'impianto eolico proposto determinerebbe di impatto rilevante sia sulla qualità intrinseca del paesaggio sia sulla sua valenza ecologica. E pertanto non ravvisano soluzioni alternative che consentirebbero di esprimere una valutazione favorevole di compatibilità paesaggistica. Nel sistema della legislazione vincolistica infatti la giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'esercizio dei poteri di tutela di interesse paesaggistico e storico archeologico non è condizionato ad una ponderazione dell'interesse culturale con gli altri interessi pubblici o privati dovendosi riconoscere un valore assoluto al paesaggio ed ai beni paesaggistici e quindi una istituzionale prevalenza su altre esigenze di tipo diverso (Tar Lazio, II sez. 24 febbraio 1995 n. 267, Tar Catanzaro, sez. I, 5 febbraio 2001 n. 142). Ancora, come osservato dalla Sez. VI del Consiglio di Stato 26.03.2013 n. 1674 quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere citate, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita. In altri termini il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (Corte Cost. 14.11.2007, n. 378). Un eccesso di iniziative nel settore determina una serie di effetti negativi sul sistema elettrico nazionale che non sono stati adeguatamente contemplati dalla normativa statale e che si aggiungono alla pressione territoriale degli impianti e delle relative opere di concessione in spregio al tipizzato concetto di sviluppo sostenibile. Come ha autorevolmente sancito il Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI Sez., 3.3.2011, n. 1366; Cons. Stato, VI Sez., 7646/2012) questi impianti debbano in ogni caso "garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente paesaggistica". Infine è parimenti vero che anche la salvaguardia del Paesaggio costituisce oggetto di impegni assunti dall'Italia in sede internazionale (cfr. Convenzione Europea del Paesaggio promossa dal Consiglio d'Europa e firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) sicchè il conflitto tra tutela paesaggio e tutela dell'ambiente (e indirettamente della salute) non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverte la scala di valori (non configurabile neppure invocando la rafforzata cogenza degli obblighi assunti in forza di convenzioni internazionali di cui si giovano come detto sia i valori paesaggistici che quelli ambientali), ma deve essere necessariamente operato in concreto, attraverso una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non potendosi configurare alcuna preminenza valoriale né in un senso (a favore del paesaggio) né nell'altro (a favore deWambiente e del diritto alla salute o del diritto di intrapresa economica). A tal proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 196 del 2004 ha affermato che il carattere di "primarietà" riconosciuto all'interesse alla tutela del paesaggio inteso come "forma del territorio e dell'ambiente" ed annoverato tra i "valori costituzionali primari" (cfr., tra le molte, le sentenze n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del 1985) origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la "primarietà" degli interessi che assurgono alla qualifica di "valori costituzionali" non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative. Si tratta in definitiva di interessi a garanzia procedimentale rafforzata, come evidenziato in dottrina. (Tar Molise, Campobasso

sent.n.115/2009).

La Società Energie Rinnovabili Pugliese srl, con nota pec del 24.04.2015 successivamente protocollata il 27.04.2015, n. 1913, ha formulato numerose osservazioni in ordine ai pareri negativi resi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, rilevano che: "l'area interessata dal progetto non è gravata da alcun vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Ne deriva che, come indicato chiaramente dal D.M. 10 settembre 2010, il rappresentante del Ministero dei Beni Culturali partecipa non già al procedimento di autorizzazione unica bensì ai sensi del punto 14.9 lettera b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW. Ne deriva che il rappresentante del Ministero dei Beni Culturali poteva esprimersi unicamente in sede di procedimento di valutazione di impatto ambientale, il che, peraltro, è avvenuto. Infatti, il relativo rappresentante ha debitamente partecipato alle riunioni della Commissione che, con riferimento agli aerogeneratori residui, ha in effetti espresso parere positivo. Più in particolare, con parere sottoscritto in data 06.03.2012, il Comitato regionale di VIA, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del Regolamento Regionale 10/2011, al termine dell'istruttoria svolta dal Comitato medesimo, esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dei soli aerogeneratori nn. 33-35-36-37-38. Tale parere del Comitato regionale VIA del 06.03.2012 era pertanto comprensivo di tutte le valutazioni di competenza della predetta Soprintendenza anche in considerazione del fatto che, ai sensi del Decreto dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente n. 4 del 9.11.2011, veniva designato il rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia quale componente del Comitato regionale per la V.I.A. (e che con nota prot. n. 9793 del 28.10.2011 la stessa Soprintendenza provvedeva ad individuare il proprio rappresentante nell'Arch. Matichecchia Giovanni Battista, che poi, in effetti, partecipava al procedimento in questione). La relativa attività della Soprintendenza dunque doveva ritenersi consumata nell'ambito del procedimento di VIA. Peraltro sempre con riferimento agli aspetti paesaggistici con nota prot. 8078 del 17.09.2013, il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia confermava il proprio precedente parere prot. A000145\_21.03.2012 n. 2905, espresso ai sensi del PUTT/P con valutazione paesaggistica favorevole sui predetti cinque aerogeneratori nn. 33-35-36-37-38 e criticità ravvisate per gli aerogeneratori nn. 22, 39 e 40, in considerazione del fatto che la loro realizzazione non contrasta con le misure di salvaguardia di cui all'art. 105 delle NTA del PPTR. Con la medesima nota sopra indicata, integrata con successiva nota n. 8790 del 07.10.2013, il Servizio Assetto del Territorio rilasciava parere favorevole di compatibilità paesaggistica anche in relazione alle opere di connessione alla rete del parco eolico della Scrivente attestando che in relazione alle suddette opere, non sussiste alcun contrasto sia con il vigente PUTT/p che con le misure di salvaguardia di cui all'art. 105 delle NTA del PPTR. Ciò nonostante con nota prot. 15183 del 31.10.2013, la Soprintendenza ha rilasciato ulteriore parere nell'ambito della procedura autorizzativa ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. relativa all'intervento di cui in oggetto ritenendo, in contrasto con quanto precedentemente valutato nell'ambito della Commissione VIA, "che la costruzione del citato parco eolico in oggetto contrasta con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici del territorio". Con nota del 23.12.2013, la Società ha rappresentato alla Soprintendenza facendo presente che l'area di progetto oltre a non essere di per sé vincolata, neanche risulta conterminata ad area sottoposta a tutela. Ai fini del prosieguo e conclusione della procedura di VIA, ai sensi della L.R. 4/2014, l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS convocava le conferenze dei servizi tenutesi nelle date del 10.07.2014 e del 05.12.2014 invitando alle stesse anche la Soprintendenza la quale non faceva pervenire alcun parere né forniva alcun riscontro. Soltanto successivamente alla conclusione del procedimento di VIA con la nota del 20.04.2015 depositata in conferenza dei servizi decisoria per il rilascio dell'autorizzazione unica, la Soprintendenza si esprimeva nuovamente in termini negativi rispetto all'intervento. Invero si ritiene che detto parere debba essere considerato inammissibile alla stregua di quanto indicato dall'art. 14 quater della L. 241/1990. Infatti, prescindendo dalla circostanza, peraltro dirimente, che il relativo potere si era già consumato nell'ambito del procedimento di VIA, il parere reso

in conferenza dei servizi da parte della Soprintendenza (che deve essere reso peraltro ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3 bis, della L. 241/1990 solo ove vi sia un vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004) deve essere oltre che manifestato in conferenza, congruamente motivato e deve indicare le modifiche progettuali necessarie al fine dell'assenso. Tali requisiti, con tutta evidenza non sono stati rispettati né sotto il profilo dell'espressione in conferenza dei servizi (in quanto il rappresentante si è limitato a depositare un parere già predisposto), né sotto il profilo della motivazione (in quanto non si comprende a che titolo la Soprintendenza si esprima nuovamente e, comunque, mediante un parere che esprime una generale contrarietà ai progetti eolici e non procede ad una disamina dettagliata degli eventuali e asseriti impatti), né infine alle modifiche necessarie per superare il dissenso (a conferma del fatto che si tratta di una aprioristica contrarietà agli impianti eolici si afferma nientemeno che non si ravvisano soluzioni alternative). Il che, tutto considerato è tanto più grave avuto riguardo al numero, tipo e rilevanza di tutti i pareri favorevoli pervenuti sia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale ai sensi della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che della procedura di autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, anche in materia paesaggistica.”

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti ritiene che il parere sfavorevole della SBAP può ritenersi assorbito nel procedimento di VIA svolto con il modulo della Conferenza di Servizi ai sensi della L.R. 4/2014 e che quindi i motivi ostativi in esso rappresentati risultino superati dal giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso sia dal Comitato VIA sia dalle Conferenze di Servizi appositamente convocate dal Servizio Ecologia regionale quale Autorità Ambientale procedente.

Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 2905 del 21.03.2012 - trasmette in allegato il parere inviato con nota A00\_145\_0002499 del 12/03/2012 al Dirigente dell'Ufficio V.I.A./V.A.S. del Servizio Ecologia, e acquisito dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 12/03/2012. Inoltre, ritiene opportuno evidenziare che, a seguito di accertamenti svolti in fase di istruttoria, dalla documentazione e dagli atti in possesso del Servizio competente, è emerso che la futura Stazione elettrica 380/150 k di Tema S.p.a. da ubicarsi in contrada "Pellicciari" del comune di Gravina in Puglia, autorizzata con Determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 66 del 01/03/2011, in assenza di esplicito parere dello scrivente ufficio, risulta in contrasto con le prescrizioni di base del PUTT (art 3.08 delle NTA) in quanto Interessata dalla presenza di un corso d'acqua.

Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 2499 del 12.03.2012 - comunica che l'ambito territoriale dell'Alta Murgia. Tale territorio è costituito da una ossatura calcareo-dolomitica radicata di natura calcarenitica, sabbiosa o detritico-alluvionale. Morfologicamente, si delinea una struttura "a gradinata", avente culmine lungo un'asse diretto parallelamente alla linea di costa, e degradante in modo rapido ad ovest verso la depressione del Fiume Bradano, e più debolmente verso est, fino a raccordarsi mediante una successione di spianate e gradini al mare adriatico. L'idrografia superficiale è di tipo essenzialmente "episodico", con corsi d'acqua privi di deflussi se non in occasione di eventi meteorici molto intensi. La morfologia di questi corsi d'acqua (le "lame" ne sono un tipico esempio), è quella tipica dei solchi erosivi fluvio-carsici, ora più approfonditi nel substrato calcareo, ora più dolcemente raccordati alle aree di interfluvio. Le tipologie idrogeomorfologiche che caratterizzano l'ambito sono essenzialmente quelle dovute ai processi di modellamento fluviale e carsico, e in subordine a quelle di versante. Tra le prime sono da annoverare le "doline", tipiche forme depresse originate dalla dissoluzione carsica delle rocce calcaree affioranti. Tra le forme di modellamento fluviale, si segnalano le valli fluvio-carsiche, localmente dette "lame", che solcano in modo netto il tavolato calcareo, con tendenza all'allargamento e all'approfondimento avvicinandosi allo sbocco a mare. Strettamente connesso a questa forma sono le "ripe fluviali" delle stesse lame che contribuiscono ad articolare e variegare l'esposizione dei versanti e il loro valore

percettivo nonché ecosistemico. Meno diffusi ma non meno rilevanti sono le forme di versante legate a fenomeni di modellamento regionale, come gli orli di terrazzi di origine marina o strutturale, tali da creare più o meno evidenti “balconate” sulle aree sottostanti, fonte di percezioni suggestive della morfologia dei luoghi. Nel complesso tale territorio, costituito da forme morfologiche aspre, evidenti e del tutto prive di regolarità, dovute al carsismo, risulta caratterizzato da una non comune percezione paesaggistica. L'impianto proposto, in particolare, localizzato in un'area, posta a circa 1 km dal lago artificiale “Serra dal Corvo”, coltivata estensivamente a seminativo con discreta presenza di appezzamenti ad oliveto e vigneto, la matrice agricola è sempre intervallata o prossima a spazi naturali e aree rifugio. Risulta elevata la contiguità con ecotoni e biotopi. L'agroecosistema si presenta in genere diversificato e complesso.

L'impianto proposto, inoltre, si colloca in un'area facilmente traguardabile da importanti fulcri visivi antropici nelle immediate vicinanze come la città di Poggiorsini, e una serie di Jazzi segnalati dalla carta del Beni Culturali della Regione Puglia e posti sui margini del costone murgiano.

Compatibilità con Indirizzi, Direttive e prescrizioni di base delle NTA del PUTT/P e successive integrazioni. Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi- ATE, si rileva che:

- gli aerogeneratori 29, 30, 31, 41 e 42 sono localizzati in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “C” di valore distinguibile se posto a tutela diretta dal PUTT/P, risultando in contrasto con gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) che prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile e con la qualificazione paesaggistica”;
- gli aerogeneratori 23, 24, 25, 27 e 28 sono localizzati in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “D” di valore relativo sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, risultando in contrasto con gli indirizzi di tutela (art. 2.2 punto 1.4 delle NTA del PUTT/P) che prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”;
- gli aerogeneratori 22, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 ricadono in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “E” di valore normale;
- la sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT interessa un Ambito Territoriale Esteso di tipo “C”, di valore distinguibile e sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P;
- la rete elettrica interrata degli aerogeneratori fino alla sottostazione elettrica, interessa un Ambito Territoriale Esteso di tipo “B” di valore rilevante sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, un Ambito Territoriale Esteso di tipo “C” di valore distinguibile sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, un Ambito Territoriale Esteso di tipo “D” di valore relativo sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P e un Ambito Territoriale Esteso di tipo “E” di valore normale;
- i tratti di strada per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti interessano un Ambito Territoriale Esteso di tipo “C” di valore distinguibile sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, un Ambito Territoriale Esteso di tipo “D” di valore relativo sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P e un Ambito Territoriale Esteso di tipo “E” di valore normale.

Premesso che il Comune di Gravina in Puglia ha approvato i Primi Adempimenti (al sensi dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P) con DCC n. 33 del 13/05/2002 nei quali sono state aggiornate le perimetrazioni degli ATD così come definiti nel Titolo III del PUTT/P adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiormente aggiornata. Dalla documentazione progettuale trasmessa e da accertamenti di ufficio, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti ATD), si evince quanto segue:

- la localizzazione degli aerogeneratori 26, 32, 41 e 42, interessa l'area annessa della componente geomorfoidrologica “corsi d'acqua”, nello specifico del corso d'acqua “Torrente Pentecchia”, individuato all' “Elenco dell'idrologia superficiale” del PUTT/P come acqua pubblica cartografato all'interno dei primi adempimenti del Comune di Gravina in Puglia e sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P, risultando in contrasto con dette prescrizioni di base;



- la localizzazione degli aerogeneratori 28 e 29 interessa un'area annessa di una componente geomorfologica "versanti crinali" ed in particolare di un ciglio di scarpata cartografato dall'Autorità di Bacino e sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P, risultando in contrasto con dette prescrizioni di base;
- la localizzazione di tutti gli aerogeneratori interessa un'area caratterizzata da una fitta rete di reticoli fluviali e relative ripe soggetti agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art. 2.02 (art. 3.08 delle NTA del PUTT/P);
- la sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT, in prossimità della stazione elettrica 380/150 kV di Tema S.p.a, è localizzata in un'area interposta tra due affluenti in sinistra Idraulica del Torrente Basentello, di cui quello a valle, perimetrato all'interno della carta geomorfoidrogeologica del Autorità di Bacino, dista circa 23 metri dalla stessa;
- il cavidotto interseca l'area annessa della componente geomorfoidrologica "corsi d'acqua", nello specifico del corso d'acqua "Torrente Pentecchia", individuato nell'Elenco dell'"Idrologia superficiale" del PUTT/P come acqua pubblica e sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P;
- il cavidotto interseca l'area di pertinenza e annessa di una componente storico-culturale "zone archeologiche", nello specifico del tratturello "Tolve - Gravina, cartografato dai primi adempimenti del comune di Gravina In Puglia e sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P;
- Il cavidotto interseca l'area annessa di una componente geomorfologica "versanti e crinali", ed in particolare di un ciglio di scarpata cartografato dall'Autorità di Bacino e sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P.

Si rileva inoltre che:

- il cavidotto interseca un'area interessata dalla presenza di vincolo idrogeologico;
- Il sito dell'impianto proposto dista circa 5,8 km dal Parco dell'Alta Murgia, 5,3 km dall'IBA 135 "Murge" e dal SIC/ZPS Cod. IT9120007 "Murgia Alta".

Valutazione dall'Impatto paesaggistico potenziale

Premesso che l'impianto eoli va valutato nella sua complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce, accanto ai contrasti con le NTA del PUTT/P rilevati al paragrafo che precede, si rilevano delle particola criticità per gli aspetti paesaggistici:

- la localizzazione dell'impianto interessa un'area altamente qualificata dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Il sito d'intervento, in prossimità della fossa Bradanica, una lunga fascia pedemurgiana larga circa 4 km sita a protezione del Parco dell'Alta Murgia, del SIC-ZPS "Murgia Alta e dell'IBA 135 "Murge" è attraversato nel mezzo dal Torrente Pentecchia e dai suoi affluenti i quali si inseriscono all'interno di una matrice agricola costituita da appezzamenti coltivati estensivamente a seminativo. In tale contesto si rilevano frequenti spazi naturali e aree rifugio costituiti dalla vegetazione spontanea consolidatasi lungo le vie d'acqua. Vi è una discreta contiguità con ecotoni e biotopi. L'agroecosistema si presenta in genere diversificato e complesso. Tali corsi d'acqua costituiscono dei corridoi ecologici, ossia delle fasce lineari di vegetazione che permettono una continuità tra habitat di differenti, nello specifico fra le aree agricole estensive della Fossa Bradanica e l'area umida del lago "Serra del Corvo" posto a circa 1 km dall'impianto proposto. Per tali ragioni, questi elementi lineari del paesaggio facilitano i processi di dispersione di specie animali e vegetali, mantenendo attivi i processi che consentono la "vitalità" delle popolazioni presenti, la raggiungibilità dei diversi elementi e delle risorse indispensabili per la loro sopravvivenza, lo scambio dei patrimoni genetici tra le specie presenti aumentando il grado di biodiversità. Tale area risulta pertanto importante ai fini della conservazione della biodiversità. In essa, infatti, sono presenti comunità di rapaci rupicoli e specie steppiche contemplati dalle direttive comunitarie come Lanario, Grillaio, Calandra, Occhione. ecc. I cui home range esterni alla ZPS

necessitano di misure di tutela parzialmente soddisfatte con l'area in questione. In virtù di tali considerazioni, nello specifico la realizzazione degli aerogeneratori 22 e 24, particolarmente prossimi al corso d'acqua "Torrente Pentecchia" tutelato ex lege D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 - lettera e "corsi d'acqua pubblici", determinerebbe una grave compromissione della qualificazione del sito;

- la localizzazione dell'impianto interessa un'area caratterizzata dalla presenza nelle vicinanze di importanti, luoghi privilegiati di fruizione visiva del paesaggio. Si tratta di fulcri visivi antropici quali la città di Poggiorsini e una serie di jazzi, segni della cultura materiale diffusi nel paesaggio. come Jazzo Filieri, Jazzo Fomasiello, Jazzo S. Mannara, masseria Pantano, posti sul margine occidentale del costone murgiano, da cui è possibile traguardare verso ovest un paesaggio fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci colline cerealicole solcate da un fitto sistema idrografico. Oltre a tali luoghi di percezione puntuali del paesaggio sopra descritto sono da considerare anche alcuni elementi lineari come la ferrovia Spinazzola- Gioia del Colle e la strada provinciale SP 230, oltre ad una serie di strade provinciali lungo la fossa bradanica come la SP10, la SP52 e la SP 26 da cui è possibile apprezzare in direzione est nord-est il costone murgiano, elemento visivo persistente caratterizzato da profondi valloni, steppa erbacea con roccia affiorante e un suggestivo e complesso sistema rupicolo. Nello specifico la realizzazione degli aerogeneratori 39, 40, 41 e 42, introdurrebbe nelle prospettive e nelle visuali elementi di disturbo particolarmente impattanti sulle visuali panoramiche sopra descritte;

- la realizzazione della sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT, posta in prossimità di elementi del reticolo idrografico risulta in contrasto con gli indirizzi di tutela dell'Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" valore distinguibile.

## Conclusioni

Per quanto esposto, il Servizio Assetto del Territorio ritiene di poter esprimere, per il progetto in oggetto, parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, con esclusione degli aerogeneratori 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42 ed evidenzia, inoltre, importanti criticità in merito all'impatto paesaggistico degli aerogeneratori 22, 39 e 40. Prescrive, inoltre, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e porta utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste ecc.);
- sia ripristinato lo stato i luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente la fase di cantiere.

Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 8078 del 17/09/2013 - Premette che il Servizio ha già espresso per l'impianto in oggetto il proprio parere di competenza con nota prot. A00145\_12/03/2012 n° 2499, inviata al Dirigente dell'Ufficio V.I.A e V.A.S. del Servizio Ecologia e acquisita dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 12/03/2012 all'interno della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 11/2001 e s.m.i.; Premesso ancora che il suddetto parere è stato trasmesso con nota prot. A00145\_21/03/2012 n° 2905 al Servizio Energia, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs n. 387/2003; Considerato che le opere di connessione dell'impianto eolico proposto sono state delocalizzate rendendo necessario una integrazione del parere da parte dello scrivente in merito a tale modifiche progettuali; rappresenta quanto segue: le nuove opere di connessione, il cui lay-out è consultabile sul Portale "www.sistema.puglia.it" alla sezione Autorizzazione Unica, prevedono la realizzazione di:

- una nuova Stazione Elettrica Terna a 380/150 kV nel comune di Gravina di Puglia in loc. Zingariello, da inserire sulla linea 380 kV "Bisaccia - Matera";
- una Stazione di trasformazione 150/30 kV in adiacenza alla Stazione Elettrica Terna - lato ovest;
- due raccordi aerei 380 kV dalla Stazione Elettrica alla linea 380 kV 'Bisaccia - Matera', con i relativi sostegni;
- un raccordo aereo 150 kV dalla Sottostazione di trasformazione alla Stazione Elettrica Terna;

- del tratto terminale del cavidotto di vettoriamento MT afferente alla Sottostazione di trasformazione lungo circa 6, 7 km;
- della nuova viabilità di accesso alla Stazione Elettrica Tema e alla Sottostazione di Trasformazione.

Compatibilità delle nuove opere di connessione con indirizzi, direttive e prescrizioni di base delle NTA del PUTT/P e successive integrazioni

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi-ATE, si rileva che:

- la Stazione Elettrica Terna a 380/150 kV ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale;
- la Stazione di trasformazione 150/30 kV ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale;
- i due raccordi aerei 380 kV dalla Stazione Elettrica alla linea 380 kV "Bisaccia - Matera", con i relativi sostegni, interessano un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, e un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale;
- il raccordo aereo 150 kV dalla Sottostazione di trasformazione alla Stazione Elettrica Terna, ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale;
- il tratto terminale del cavidotto di vettoriamento MT interseca un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, e un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale;
- la viabilità di accesso alla Stazione Elettrica Terna e alla Sottostazione di Trasformazione, di nuova realizzazione, ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale.

Premesso che il Comune di Gravina in Puglia, ai sensi dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P, ha trasmesso le perimetrazioni degli ambiti territoriali distinti individuati nelle Tavole del PUTT/P e negli elenchi allegati alle NTA, adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata;

dalla documentazione progettuale trasmessa e da accertamenti di ufficio, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti-ATD), si evince quanto segue:

- il tracciato del cavidotto MT, sotto strada esistente, interseca l'area annessa di una componente geomorfoidrologica "corsi d'acqua", sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P;
- il tracciato del cavidotto MT, sotto strada esistente, interseca l'area annessa di una componente geomorfoidrologica "Versanti e crinali", ed in particolare di un ciglio di scarpata, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- il tracciato del cavidotto MT, sotto strada esistente, interseca l'area di pertinenza e annessa di una componente storico-culturale "zone archeologiche", nello specifico del tratturello "Tolve - Gravina", sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P;
- un tratto del raccordo aereo 380 kV interseca l'area annessa di una componente geomorfoidrologica "corsi d'acqua", sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 f delle NTA del PUTT/P;
- un tratto del raccordo aereo 380 kV interseca l'area annessa di una componente geomorfoidrologica "Versanti e crinali", ed in particolare di un ciglio di scarpata, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- il sostegno estremo a nord del raccordo 380 kV verso "Bisaccia" è localizzato nell'area annessa di una componente geomorfoidrologica "Versanti e crinali", ed in particolare di un ciglio di scarpata, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P, risultando in contrasto con le stesse.

Conformità delle nuove opere di connessione con le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale adottato (PPTR)

Considerato che con Deliberazione 2 agosto 2013, n. 1435, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia n. 108 del 06/08/2013, la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano, a far data dall'adozione del PPTR non sono consentiti sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste dal Piano, né interventi in contrasto con le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per gli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1 delle NTA del Piano.

Dall'analisi delle tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

- il tracciato del cavidotto MT sotto strada esistente, interseca:
- una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa\_rete tratturi", denominata "Tratture/lo Tolve - Gravina" e sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR;
- una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Area di rispetto delle componenti culturali insediative", sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA del PPTR;
- una componente botanico-vegetazionale, annoverata tra i beni paesaggistici del PPTR come "Boschi", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;
- una componente botanico-vegetazionale, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Area di rispetto dei boschi", sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR;
- una componente geomorfologica, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Versanti", sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR;
- parte del tracciato del cavidotto MT. sotto strada esistente, percorre una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "strade a valenza paesaggistica", sottoposta alle norme di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR;
- il raccordo 380 kV verso "Matera" interseca una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "strade a valenza paesaggistica", sottoposta alle norme di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR;
- parte del raccordo 380 kV verso "Matera", con i relativi sostegni, ricadono in una componente delle aree protette e dei siti naturalistici, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "siti di rilevanza naturalistica", denominata Sic IT9120008 "Bosco Difesa Grande", sottoposta alle norme di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR;
- parte dei due raccordi 380 kV, assieme ai sostegni estremi verso "Matera" e "Bisaccia", ricadono in una componente botanico-vegetazionale, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Area di rispetto dei boschi", sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR, risultando in contrasto con le stesse;

Per quanto attiene alla realizzazione delle nuove opere di connessione elettrica in questione, rappresenta che le stesse risultano compatibili paesaggisticamente ai sensi del PUTT/P, ad eccezione del sostegno estremo a nord del raccordo 380 kV verso "Bisaccia", per il quale, risultando localizzato nell'area annessa di una componente geomorfologica "Versanti e crinali", e quindi in contrasto con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P, si rende tuttavia, sulla base di quanto esposto nell'istruttoria ai sensi del nuovo Piano Paesaggistico, indispensabile una delocalizzazione al di fuori dell'area annessa interessata. Evidenzia un contrasto dei due raccordi 380 kV "Bisaccia-Matera" con il combinato disposto dalle norme di cui all'art. 63 e 105 delle NTA del PPTR, per cui, solo relativamente ai suddetti elementi progettuali, il parere resta sospeso.

Ritiene, inoltre, opportuno precisare che il parco eolico, con particolare riferimento agli aerogeneratori autorizzati ai sensi del PUTT/P all'interno del ns parere trasmesso con nota prot. A00145\_21/03/2012 n° 2905 a Codesto Servizio Energia, non contrasta con le misure di salvaguardia di cui all'art. 105 delle NTA del PPTR.

Che in ordine a quanto riferito in merito alla compatibilità del sostegno estremo a nord del raccordo 380

kV verso "Bisaccia" e dei due raccordi 380 kV "Bisaccia-Matera", il Servizio Energie Rinnovabili e Reti ed Efficienza Energetica, ha ravvisato che il parere del Servizio Assetto del Territorio è confluito nelle conferenze di servizi espressamente convocate dal Servizio Ecologia della Regione Puglia nell'ambito della procedura di VIA ex LR 4/2014 e risulta, pertanto, superato dalla Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia del 9 gennaio 2015, n. 1 di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole.

Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento STP BA/FG prot. n. 14839 del 21.08.2012 - comunica che, per quanto riguarda l'ubicazione delle singole torri di produzione, le stesse sono poste su versanti che le rendono immuni dal rischio idraulico. Invece la connessione elettrica fra i diversi gruppi di produzione previsti con cavidotto interrato da realizzarsi in corrispondenza della viabilità esistente comporta interferenza con una parte della fitta rete di drenaggio facente parte del bacino del Torrente "PENTECCHIA". La viabilità utilizzata in corrispondenza degli attraversamenti con la rete idrica è generalmente munita di opere idrauliche di attraversamento stradale (ponti o tombini). Il progetto in oggetto non prevede in questa fase i particolari costruttivi posti a tipologia del cavidotto da utilizzare per il superamento degli stessi. La Società dovrà provvedere, pertanto, alla predisposizione dello schema tipologico di attraversamento, completo di tutte le verifiche idrauliche così come richiesto dal vigente PAI della Basilicata che dovrà rifarsi, per gli aspetti metodologici, nella valutazione delle portate stabilite con il metodo VA.PI. In mancanza di tavole con particolari costruttivi e di studi idraulici che supportino la proposta progettuale, questo Ufficio non può rilasciare il proprio parere di competenza, unitamente all'atto concessorio previsto all'ultimo comma dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n° 1775. Pertanto resta in attesa delle suddette integrazioni al fine del rilascio del relativo parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto con il progetto di che trattasi.

Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento STP BA/FG prot. n. 7372 del 18.09.2013 - In ordine all'intervento in oggetto indicato, la Società proponente, con nota dell'01/08/2013, acquisita al protocollo dell'Ufficio Coordinamento STP BA/FG al N. 32294 dell'12/09/2013, ha trasmesso nuovi elaborati tecnici in ordine all'intervento in oggetto indicato. Con nota n. 14839 del 21/ 3/ 2012, questo Ufficio aveva evidenziato che l'intervento, per quanto riguarda la linea interrata dei cavidotti di connessione tra gli aerogeneratori, interferisce con aste idrografiche del reticolo del Torrente Pentecchia, e pertanto aveva richiesto integrazioni riguardanti la progettazione dei particolari costruttivi delle opere di attraversamento da realizzarsi e studi idraulici secondo la vigente normativa del PAI della Basilicata. La nuova proposta progettuale in esame, non supera tale problematica, in quanto la linea interrata dei cavidotti attraversa in più tratti gli impluvi naturali, e segnatamente nei tratti di collegamento tra gli aerogeneratori nn. 42-29-27 e tra il n. 23 e la stazione elettrica Terna. Pertanto si resta in attesa di ricevere la progettazione esecutiva delle opere in subalveo degli attraversamenti idraulici, al fine di poter esprimere il parere di merito ai sensi dell'art. 93 del A.O. 25.07.1904. Resta salvo ogni ulteriore parere, in capo ad altri organi, in ordine alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione in materia di assetto idrogeologico (PAI) della Regione Basilicata nel cui bacino idrografico ricade l'area interessata dal progetto in esame. La Società proponente con nota pec del 28.10.2013 ha comunicato al competente Ufficio Coordinamento STP BA/FG e Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, di aver caricato sul portale istituzionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), le integrazioni richieste.

Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento STP BA/FG prot. n. 7372 del 24.05.2014 (trasmesso al competente Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia)- comunica che in riferimento alla precorsa corrispondenza inerente l'oggetto, la società richiedente ha trasmesso nuovi elaborati tecnici in adempimento alla richiesta dell'Ufficio Coordinamento STP BA/FG, di cui alla nota n. 32488 del 13/09/2013. In particolare i nuovi elaborati rappresentano a scala di maggior dettaglio (Progetto esecutivo) rispetto a quello presentato, le modalità di attraversamento delle linee interrate dei cavidotti in corrispondenza degli impluvi e delle opere idrauliche esistenti. I lavori da eseguirsi interessano aree

ricadente entro il Comprensorio del Consorzio di Bonifica di "Terre d'Apulia, per la parte riguardante il Comune di Gravina. Tanto si rileva in riferimento alla nuova disciplina di recente emanazione, che ha riguardato il procedimento e le condizioni per l'affidamento in concessione dei beni del demanio regionale - ramo bonifica - nella disponibilità dei Consorzi di Bonifica a qualsiasi titolo, di cui al Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. Il citato regolamento dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 10 della L. R. n. 4 del 13 marzo 2012, e pertanto gli attraversamenti in subalveo e in affiancamento ai ponti esistenti sui corsi d'acqua saranno regolati dalla relativa concessione che dovrà essere richiesta al Consorzio. Tale norma, comunque non supera quanto stabilito dal R. D. 25.07.1904 n. 523, in materia di autorizzazione idraulica per cui gli interventi che si realizzano negli alvei fluviali o pertinenze idrauliche, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione ai fini idraulici, da richiedersi all'Autorità Idraulica, rappresentata da questo Ufficio. Dall'esame del progetto, si rileva che la linea elettrica è del tipo interrata con attraversamento in sotterraneo (in subalveo), in corrispondenza di quelle opere idrauliche poste a meno di 1.30 m al di sotto del manto di asfalto. Questa condizione, non consente di realizzare la sezione di scavo per passare sopra l'opera idraulica. Negli altri casi con spessori maggiori di 1.30 m tra il manto stradale e l'estradosso dell'opera idraulica il passaggio dei cavidotti avviene in scavo nella massicciata stradale, al di sopra dell'attraversamento idraulico. In altri casi la linea elettrica passa in affiancamento al ponte in una canaletta in acciaio sorretta da mensole ancorate al ponte stesso. Per quanto di competenza, considerato che gli attraversamenti così come progettati non pregiudicano l'officiosità dei corsi d'acqua interessati si ritiene di rilasciare la prescritta autorizzazione idraulica a condizione che, per gli attraversamenti, ed in particolare per quelli specie in subalveo, venga approfondito il quadro conoscitivo e progettuale in modo da non compromettere la stabilità delle opere idrauliche esistenti. Tanto al fine di consentire al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, le ulteriori valutazioni di competenza in materia di concessione demaniale.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, rileva che non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte del competente Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, invita quindi la Società Energie Rinnovabili Pugliesi srl ad attivare presso il competente Consorzio, e prima dell'inizio dei lavori, ogni iniziativa utile al rispetto delle prescrizioni riferite nella summenzionata nota del Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento STP BA/FG prot. n. 7372 del 24.05.2014.

Consorzio Bonifica Terre d'Apulia - prot. n. 2427 del 19.03.2012 - comunica che non risultano interferenze con le opere consortili.

Regione Puglia - Servizio Agricoltura - prot. n. 77127 del 16/09/2013 - consultata la documentazione presente sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), giudicata scarsa e priva di riferimenti (vedasi la relazione agronomica, la relazione essenze e la relazione sul paesaggio agrario), premesso: - Che la Regione Puglia incentiva, attraverso il PSR Puglia 2007 - 2013, le produzioni agricole, promuovendone attivamente i prodotti di qualità; - Che l'area in oggetto è interessata anche da produzioni agricole in coltura biologica; - Che la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse alterano significativamente la percezione "agricola" dell'area, Visto che l'area è interessata da elementi del paesaggio e da colture agrarie che hanno beneficiato e beneficiano di finanziamenti pubblici a valere sulle misure 216 (cura del paesaggio) e 214 (agricolturabiologica) che la Regione Puglia eroga ai conduttori che si impegnano al mantenimento dei muretti a secco e alle aziende che producono con metodi di agricoltura biologica; Visto che molte delle aziende riportate nel piano particellare di esproprio hanno anche presentato istanze per realizzare interventi nel campo della meccanizzazione o per la trasformazione colturale dei propri fondi il parco eolico comprometterebbe una loro completa realizzazione; Considerato che la sottrazione di terreno e l'opera di disturbo operata dalle macchine operatrici in fase di realizzazione degli impianti riduce e compromette le produzioni di qualità biologiche cerealicole - orticole (leguminose) presenti nell'area, interrompe e altera la continuità dei muretti a secco esistenti. Considerato che le aree

oggetto di intervento sono aree di riforma agraria nelle quali sono state realizzate opere ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura, esprime parere negativo alla realizzazione dell'opera non individuando alcuna possibilità di risolvere le criticità evidenziate in quanto legate all'incompatibilità tra sviluppo agricolo dell'area e installazione di impianti eolici.

Regione Puglia - Servizio Ecologia - prot. n. 8583 del 16/09/2013 - comunica che:

- a valle della sentenza del Tar Bari n. 1061 dell'11/07/2011 e della conseguente ordinanza n. 594/2012 il medesimo Tar, con altra ordinanza n. 665 del 30/04/2013, ha ritenuto non più necessaria l'attività del commissario ad acta ivi nominato (nella persona della Dott.ssa Giuseppina Rizzo), quale ausiliario del giudice: di talchè la Regione Puglia è nuovamente titolare del potere autorizzativo ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, per la cui finalizzazione occorre acquisire il presupposto provvedimento di compatibilità ambientale, ai sensi del d.lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatti salvi gli esiti dell'appello all'ordinanza n. 665/2013 notificato dalla società dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso iscritto al R.G. n. 5138/2013 e, ad oggi, non ancora definito;

- prima del deposito presso la Segreteria del Tar dell'ordinanza n. 594/2012 e dell'insediamento del commissario ad acta, lo scrivente ufficio, con nota avente prot. n. 2766 del 30/03/2012 comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, conformemente al parere tecnico-consultivo espresso dal Comitato VIA nella seduta del 06/03/2012;

- in esito al citato preavviso di rigetto la società formulava le proprie osservazioni con nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3274 del 20/04/2012, inoltrandole, per conoscenza, anche alla dott.ssa Rizzo, la quale medio tempore, si era insediata;

- a seguito dell'annullamento della determinazione dirigenziale n. 66/2011 (avente ad oggetto la stazione elettrica RTN 380/150 kV di Terna cui si sarebbe dovuto originariamente connettere l'impianto della ERP Srl) avvenuto con altra determinazione n. 45 del 8/06/2012, la società trasmetteva allo scrivente Ufficio tutta la documentazione progettuale relativa alla nuova soluzione di connessione alla RTN (inoltrandola contestualmente anche agli altri Enti coinvolti nel procedimento ex d.lgs. n. 387/2003), al fine di acquisire i pareri di competenza, unitamente alla richiesta di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza delle nuove opere ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. A tal fine la società provvedeva alla pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso di deposito delle integrazioni progettuali e dello studio di impatto ambientale inerenti alla nuova soluzione di connessione alla RTN, assolvendo di tal guisa all'onere della consultazione ex art. 24 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., conformemente a quanto disposto dai commi 9 e 9 bis del medesimo articolo relativamente alle modifiche sostanziali apportate dal proponente all'intervento. Considerato che: a seguito delle modifiche progettuali apportate (in specie inerenti al tracciato del cavidotto, alla nuova localizzazione della sottostazione MT/AT e della nuova stazione elettrica del gestore di rete) è necessario operare una nuova valutazione d'impatto ambientale del progetto così come rimodulato, da operarsi tenendo conto del contributo istruttorio reso dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA ai sensi della DGR n. 2122/2012; ad eccezione del parere già reso dall'Autorità di Bacino della Basilicata (di segno favorevole) con nota prot. n. 1510/8002 del 02/07/2013 e trasmesso dalla BayWare Srl con nota assunta al prot. del Servizio Ecologia n. 7242 del 22/07/2013 e di quello favorevole con prescrizioni dell'Ufficio Programmazione e Regolamentazione relativamente alla conformità delle nuove opere al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, l'Ufficio VIA/VAS, ai fini della definizione del procedimento di compatibilità ambientale (per le motivazioni sopra esplicitate) terrà conto dei pareri, autorizzazioni e nulla osta relativi alla nuova configurazione progettuale, che verranno resi ed acquisiti in sede di conferenza dei servizi. Per quanto sopra esposto devono dunque considerarsi superati i rilievi svolti nella nota prot. n. 2766 del 30/03/2012 sopra esplicitata recante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di VIA, in quanto formulati antecedentemente alla rimodulazione del progetto operata a seguito della delocalizzazione delle opere di connessione. Al fine di consentire la definizione del presupposto procedimento di VIA, invita il Servizio Energie Rinnovabili e Reti a voler inoltrare all'Ufficio VIA/VAS il verbale della conferenza

di servizi con gli allegati pareri e/o contributi istruttori che ivi perverranno. L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 7486 del 23.09.2013 ha trasmesso al competente Ufficio Via e a tutti gli Enti il relativo verbale di conferenza di servizi del 17.09.2013.

Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 60797 del 21/03/2012 - concede il Nulla Osta solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia per il rilascio dell'autorizzazione unica (D.L. n.387/03), per conto della Società Energia Rinnovabile Pugliese srl, in qualità di società proponente, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, su terreni ricadenti, in parte in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborati tecnico-grafici di progetto presentati ed "agli atti presso il link del Servizio Ecologia alla Sezione "Impianti Eolici on shore"; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.
2. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore Nulla Osta da parte di questa Sezione Provinciale di Bari del Servizio Foreste.
3. Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi.
4. I materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra dovranno essere allontanati secondo la normativa vigente in materia.

Tale concessione, non è da considerare un'autorizzazione ad iniziare i lavori, ma solo un nulla - osta rilasciato esclusivamente ai fini idrogeologici ai sensi del R.D.L. n. 3267/'23 e del suo regolamento R D.L. 1126/'26, facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale, paesaggistica, P.A.I., etc, etc, sull'area oggetto d'intervento per i quali la ditta richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni competenti prima dell'inizio dei lavori. La Sezione Provinciale del Servizio Foreste anche su indicazione dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, il presente nulla - osta in caso di inosservanza delle prescrizioni summenzionate.

Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 19293 del 17/09/2013 - comunica di non partecipare alla conferenza di servizi prevista per il giorno 17.09.2013 e che la zona di intervento prevista dalla variante risulta in parte soggetta al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23, per cui, fermo restando quanto già autorizzato con nulla osta forestale n. 6079 del 21.03.2012, i lavori da eseguire nella zona compresa lungo la strada prov. Gravina in Puglia - Irsina dalla part. 212 e 286 del Fg. 92 e fino alla part. 129 del Fg. 94 risultano all'interno della zona vincolata n.5, mentre quelli da eseguire lungo la strada vicinale "Pozzo Fetente" dall'imbocco con le part. vincolate n. 157 e 350 del Fg. 94 e proseguendo fino alla part. 45 del Fg. 94 che è fuori vincolo, il tracciato del cavidotto risulta all'interno della zona vincolata n.4. Per quanto sopra e per i tratti summenzionati sarà necessario rilasciare ulteriore autorizzazione da parte del Servizio Foreste. A tal proposito dovrà essere inviata documentazione integrativa consistente in una relazione idrogeomorfologica, allegata al presente parere tecnico, con lo studio delle zone vincolate e con l'indicazione dei volumi di terra, espressi in metri cubi, che saranno movimentati per l'inserimento dei cavidotti, come previsto dalla L.R. n. 12 del 25.05.2012. in riferimento alle competenze relative al Servizio Foreste relative al taglio di piante sparse, valgono le norme di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 10 del 30.06.2009 e ss.mm.ii. La Società proponente, con nota pec del 21/10/2013 15:16, ha comunicato, al competente Servizio Foreste, che le integrazioni progettuali di che trattasi sono disponibili sul portale istituzionale [www.sitema.puglia.it](http://www.sitema.puglia.it).



Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 17211 del 23/07/2014 - riferisce che a causa delle opere di delocalizzazione in variante decisa in sede di riunione di conferenza di servizi, annulla l'autorizzazione già rilasciata precedentemente al prot. n. 6079 del 21.03.2012 e concede il nulla osta, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, per la realizzazione delle opere di connessione alla RTN dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica lo. "Lamacolma" su terreni ricadenti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL n. 3267 del 1923 ed in particolare i sotto riportati movimenti terra:

- mc 919.90 nel tratto A-B lungo la strada provinciale Gravina - Irsina per circa ml 1.419,60 all'interno della ZONA Vincolata V - dalla ptc n. 212 e 286 del Fg 92 lungo la strada prov Gravina - Irsina e fino alla ptc n. 129 e 114 sempre del Fg.92, compresi i raccordi aerei previsti nelle p.lle n. 171 e 172 del Fh 100/ (150-380 kV), previa costituzione di servitù di elettrodotto.

- mc 954.50 lungo la strada vicinale detta "Pozzo Fetente" per circa ml. 1.473, all'interno della ZONA Vincolata IV - dalle particelle n. 157 e 350 del Fg 94 continuando lungo la strada vicinale detta "Serra Pozzo Fetente" e fino alle ptc. n. 163 e 347 sempre del Fg 94, compresi i raccordi aerei previsti nelle p.lle n. 18 e 24 del Fg. 112 (150 kV - 380 kV) previa costituzione di servitù di elettrodotto.

1. I movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborato tecnico-grafico di progetto presentato alla Sezione Provinciale di Bari del Servizio Foreste ed al comune di Gravina in Puglia, pertanto non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.

2. I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte con il ripristino della sede stradale completa di manto d'asfalto e tappetino d'usura. Ulteriori varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore nulla - osta da parte del competente Ufficio provinciale.

3. Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi.

4. Eventuali materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra, non utilizzati in loco, dovranno essere allontanati secondo la normativa vigente in materia.

Tale concessione è da considerarsi non un'autorizzazione ad iniziare lavori, ma solo un nulla osta rilasciato esclusivamente ai fini idrogeologici ai sensi del RDL 3267/1923 e del suo Regolamento RDL 1126/1926, facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale, paesaggistica, PAI etc, sull'area oggetto d'intervento per i quali la Società proponente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti prima dell'inizio dei lavori.

L'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, il presente nulla osta in caso di inosservanza delle prescrizioni summenzionate, anche su indicazione della Sezione Provinciale del Servizio Foreste di Bari. Il presente provvedimento rimane vigente fino a quando non subentrino mutazioni della stato dei luoghi.

Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - prot. n. 1205 del 08.03.2012 - rileva che in base al contenuto degli elaborati progettuali trasmessi dalla società Energia Rinnovabile Pugliese ed acquisiti agli atti del Servizio Tutela delle Acque tramite il portale "Sistema Puglia" n.3995, si evince che il progetto In esame prevede la produzione di energia elettrica per una potenza totale di 40,00 MWp, tramite la installazione di n°20 aerogeneratori tripala della potenza nominale di 2MW. E' prevista, inoltre, la realizzazione delle opere necessarie per la connessione dell'impianto alla rete elettrica attraverso la sottostazione 150/30 KV in progetto, che sarà connessa alla stazione RTN 380/150 KV da realizzare in Gravina di Puglia. La progettazione, nell'insieme, interessa una zona censita catastalmente nel territorio del Comune di Gravina nei fogli nn. 47-48-49-92-109-110-111. I terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto.

Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - prot. n. 3381 del 24.07.2013 - riscontra la nota acquisita al protocollo del Servizio scrivente 2801 del 17/06/2013, con cui la Società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l., al fine di perfezionare la procedura di V.I.A. di competenza di codesto servizio, ha inviato copia del progetto in epigrafe per il conseguimento del parere di compatibilità al PTA. Dall'esame degli elaborati pervenuti si evince che il progetto si riferisce alla delocalizzazione di una centrale elettrica già prevista in un precedente progetto su cui l'ufficio competente si è espresso nell'ambito dell'autorizzazione Unica con nota n. 1205 del 8/03/2012. Nella precedente soluzione, la suddetta centrale veniva prevista sul foglio catastale n. 109 del territorio di Gravina, mentre nella attuale rielaborazione è stata ubicata nel foglio Catastale n. 111 dello stesso Comune. Lo spostamento determina una variazione di percorso del cavidotto di connessione, per cui il nuovo layout di progetto interessa catastalmente i fogli nn. 47-48-49-71-72-73-92-94-110 e 111. I terreni interessati dall'intervento, così come nel precedente parere, non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Pertanto conferma il precedente parere e con particolare riferimento all'area della costruenda Centrale Elettrica, evidenzia che, qualora siano previsti impianti per il trattamento di reflui e per il trattamento di acque di prima pioggia, gli stessi devono essere realizzati conformemente alla relativa normativa nazionale e regionale. In particolare:

- relativamente al trattamento dei reflui, si richiama quanto previsto dalla normativa regionale circa la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti isolati (vd. Regolamento Regionale n. 26/2011).
- relativamente al trattamento delle acque meteoriche, si richiama il rispetto della normativa regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché del Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e dell'Appendice AI al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto.

Regione Puglia Ufficio Espropri - prot. n. 14432 del 20.03.2012 - prende atto degli atti trasmessi contenuti negli elaborati: Tav 185 AU Piano Particellare di esproprio; Tavv Catastale n. 04 e evidenzia che in linea generale ritiene che i succitati atti risultano esaustivi e, pertanto, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.

Regione Puglia Ufficio Espropri - prot. n. 32021 del 10.09.2013 - prende atto che:

- occorre acquisire il certificato di conformità o compatibilità delle opere con il vigente piano urbanistico comunale, ovvero si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica, con apposizione del vincolo espropriativo, per le aree da espropriare con particolare riguardo al rispetto delle normative di indirizzo e tutela.
- l'elenco descrittivo sia prodotto in scala tale da garantire un'adeguata leggibilità.
- si eliminino dall'elenco descrittivo gli immobili di proprietà dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia qualora appartenente al demanio pubblico, significando che non è consentita né la servitù coattiva né l'esproprio di beni appartenenti al medesimo demanio, sino alla pronuncia della sdemanializzazione;
- l'esproprio delle aree di sito degli aerogeneratori dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà la durata pari a quella da assentire con l'autorizzazione unica;
- in generale, si prescrive sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'espropriazione e/o asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela.
- il piano deve essere, altresì, corredato da grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare al vincolo richiesto (asservimento), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva

e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale. Preso atto dell'istruttoria operata dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Espropri sulla predetta documentazione, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni ed osservazioni innanzi riportate.

Provincia di Bari - Viabilità - prot. n. 67878 del 19.10.2011 - comunica che dall'esame del progetto definitivo, notificato con nota acquisita al prot. 64825 del 11/10/2011 e scaricato dal portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), si evidenziano le seguenti interferenze con le strade provinciali di competenza.

1) Sulla S."P. 52 "Gravina in Puglia-Sant'Angelo-Dolcecanto-Canalecchie" sono previsti:

- al Km 10+800 circa, lato sinistro, adeguamento della strada di accesso verso WTG 39;
- al Km 12+200 circa, lato sinistro, realizzazione di nuovo accesso verso WTG 40;
- al Km 12+500 circa, lato sinistro, realizzazione di nuovo accesso verso WTG 41;
- al Km 13+200 circa, lato sinistro, realizzazione di nuovo accesso verso WTG 42;
- parallelismo delle linee elettriche MT 30 kV per circa 2.850 ml (dal Km 10+800 al Km 13+650) oltre che della linea di fibra ottica multimodale;
- eventuali attraversamenti trasversali delle linee elettriche MT 30 kV al Km 13+650 e 10+800.

2) Sulla S.P. 26 "Lamacolma" è previsto un parallelismo, delle linee elettriche e di fibra ottica multimodale dal km 10+000 al km 10+200 oltre che eventuali attraversamenti in trasversale al km 10+000 e 10+200.

Per tali interferenze si illustrano le prescrizioni alle quali l'impresa richiedente dovrà attenersi, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione unica e prima dell'esecuzione dei lavori, oltre che verificare mediante apposite indagini (georadar, scavi localizzati, ecc), la presenza di altri sottoservizi interrati nel corpo stradale oltre che di tutte le opere d'arte e idrauliche esistenti e gli attraversamenti stradali sia per la costruzione dei nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti. Il parallelismo alle strade provinciali delle linee elettriche e di fibra ottica per le comunicazioni interrate dovrà essere effettuato fuori dalla sede stradale bituminosa e senza l'interessamento delle corsie di marcia.

La sezione tipo per la posa dei cavidotti in parallelismo deve prevedere il riempimento del cavo con materiale arido di cava (tipo stabilizzato) compattato meccanicamente, al di sopra dei cavidotti protetti dalla soletta in cls e non già con materiale proveniente dagli scavi. Gli attraversamenti trasversali delle S.P. 52 e S.P. 26 e delle opere d'arte idrauliche dovranno essere eseguiti con la tecnologia no-dig con perforazione teleguidata. Si evidenzia che la posizione dei nuovi accessi verso WTG 40,41 e 42 dovranno essere distanti almeno 300 ml lineari da altri accessi esistenti ovvero - in caso di verifica negativa - dovranno prevedere l'accorpamento con quelli esistenti, previo assenso degli attuali concessionari degli stessi. Gli accessi sulla SP 52 verso gli aerogeneratori 39,40,41 e 42 dovranno essere pavimentati per tutta la zona svasata di innesto sulla strada e attrezzature con la segnaletica orizzontale (corsie, fascia di arresto, isole divisionali, zebra) e verticale prevista dal codice della strada. Tutto quanto sopra descritto dovrà essere riportato in appositi elaborati grafici da allegare alla predetta richiesta di concessione, con l'indicazione delle precise posizioni (progressive chilometriche) delle interferenze sulle strade provinciali interessate.

Provincia di Bari - Viabilità - prot. n. 152385 del 16.09.2013 - comunica che vista la documentazione tecnica del progetto definitivo in oggetto, relativa alla delocalizzazione delle opere di rete per la connessione del parco eolico, trasmessa dalla società proponente - Energia Rinnovabile Pugliese srl - Milano su supporto Informatico, (copia completa della documentazione tecnica caricata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)) e n.4 tavole progettuali (Tav.2\_0\_04, Tav.2\_0\_05, Tav.2\_0\_06, Tav.2\_0\_09), in formato cartaceo, con nota acquisita agli atti di questo Servizio in data 25.07.2013 con prot. n. PG 0131592; conferma in toto quanto già espresso e osservato con parere di competenza in sede di Conferenza di Servizi del 26.10.2011, Inviato con nota prot. PG 0067878 del 19.10.2011, relativamente alle SS.PP.52-26, estendendolo Integralmente alle nuove opere prevIste sulla S.P. 193 "Strada di

bonifica "Damarosa" per effetto della delocalizzazione delle opere di rete e consistenti in:

- adeguamento della strada di accesso verso la nuova stazione elettrica RTN 380/150 kV, al km 4+000 circa, lato dx;
- parallelismo degli elettrodotti interrati per circa 4.000 ml (dal km 0+000 al Km. 4+000 circa, lato dx);
- eventuali attraversamenti trasversali degli stessi, al km 4+000 circa;
- attraversamenti aerei trasversali (raccordi aerei RNT 380 kV) al km 4+000 circa.

Precisa che tutti gli interventi (nuovi accessi, adeguamenti di quelli esistenti, attraversamenti interrati e/o aerei, ecc.) interessanti le sedi stradali provinciali e loro fasce di rispetto, realizzati in conformità a quanto imposto dal C.d.S. e successivo Regolamento di Esecuzione, dovranno essere subordinati a specifici atti autorizzativi e/o concessori da parte dell'Ente Provincia con i quali saranno quantificati gli oneri derivanti dalle occupazioni di suolo pubblico e fornite indicazioni e prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo di dettaglio. Pertanto, Il soggetto proponente, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà presentare formale richiesta per il rilascio dei detti provvedimenti fornendo elaborati tecnici di dettaglio opportunamente quotati e in scala adeguata, nonché corredati con cronoprogramma effettivo di tutte le attività interferenti con la viabilità provinciale e planimetria della segnaletica di cantiere. Il tutto dovrà essere realizzato in modo da garantire l'integrità e funzionalità delle sedi stradali nonché le condizioni di sicurezza e di fluidità del traffico veicolare lungo i tratti provinciali coinvolti.

Comune di Gravina in Puglia - prot. n. 36445/2008 del 29.12.2008 - comunica che dall'esame svolto sull'area interessata per l'installazione degli aerogeneratori individuati nella planimetria progettuale, con i numeri dall' 1 al 42 (totale n. 42) e da un controllo della stessa area si rileva che questa è rispettosa delle prescrizioni contenute nell'art. 14 "Disposizioni Transitorie" - comma 2, del Regolamento Regionale 4 Ottobre 2006, n. 16 "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia". Per quanto sopra esposto, l'amministrazione comunale esprime parere positivo, limitatamente all'area progettuale interessata all'installazione degli aerogeneratori individuati con i numeri da 1 a 42. AREA INTERESSATA PER L'INSTALLAZIONE DI N. 12 AEROGENERATORI (individuati con i numeri da 43 a 54), dall'esame svolto sull'area interessata per l'installazione degli aerogeneratori individuati nella planimetria progettuale, con i numeri dal 43 al 54 (totale n. 12), e da un raffronto della stessa area con le cartografie tecniche riportate nell'ATLARETE, Atlante della Rete Elettrica Nazionale edizione 2006, edito da TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.a., si è rilevata l'assenza di connessione con la RTN (Rete di Trasmissione Nazionale). Il progetto limitatamente all'area considerata, non è idoneo per la mancanza di una soluzione di allaccio alla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale). La eventuale soluzione di allaccio alle linee RTN non è praticabile per l'eccessiva distanza del progetto di parco dalle stesse (distanza > 10 km). Tale scelta progettuale contrasta, comunque, con quanto previsto dall'art. 14 "Disposizioni transitorie" comma 3, lettera B) del Regolamento Regionale 4/10/2006 nr. 16 che enuncia il seguente criterio tecnico "Opere di allacciamento alla rete di trasmissione/ distribuzione; al fine di ridurre/azzerare gli impatti causati dalla realizzazione di nuovi elettrodotti la distanza dell'elettrodotto di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale deve essere la minima possibile (preferibilmente non superiore a 3 Km)". Inoltre, le opere di allacciamento alla RTN stessa (il cavidotto di vettoriamento ed il relativo posizionamento) comporterebbero l'apertura di aree di cantiere molto estese (in metri lineari) che interesserebbero gran parte del territorio del comune di Gravina in Puglia andando contro il principio di sostenibilità ambientale dell'opera stessa e, quindi, della minimizzazione delle opere ad essa asservite. L'area prescelta per l'installazione del parco eolico non è coerente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio murgiano: il parco eolico è posizionato tra i principali punti di vista e di belvedere della Murgia gravinese, l'altopiano murgiano, sede del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dell'area SIC/ZPS "Murgia Alta" IT9120007. La localizzazione del parco eolico nella fascia pedemontana dell'altopiano murgiano, in prossimità dei confini amministrativi delle aree protette sopra elencate, crea un impatto visivo negativo dovuto ad una barriera artificiale tra il territorio circostante e i punti panoramici dell'altopiano stesso. Nelle more della salvaguardia paesaggistica del territorio murgiano, si ritiene la

posizione non idonea così come riportato dall'art. 14 "Disposizioni transitorie" comma 3 lettera F) del Regolamento Regionale 4/10/2006 nr. 16 "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" che prescrive: "La scelta dell'area dovrà essere tale da evitare che l'impianto installato si frapponga tra i principali punti di vista o di belvedere ed il paesaggio circostante, creando una barriera paesaggistica". L'Amministrazione, istituzionalmente preposta al governo del territorio su scala comunale, ritiene che l'impianto in questione non sia in linea con la pianificazione e gestione territoriale del comprensorio e delle sue risorse. Rappresenta che l'area interessata all'installazione degli aerogeneratori individuati con i numeri dal 43 al 54 di cui al progetto di codesta Società viene attraversata, per la sua intera estensione, dal regio tratturo "Melfi-Castellaneta", area di interesse paesaggistico tutelata ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, in ossequio del quale l'amministrazione comunale ha avviato la procedura per l'approvazione del Piano Comunale Tratturi, giusta deliberazione di G.C. nr. 160 in data 11.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Piano Comunale.-tratturi (P.C.T.), art. 2 Legge Regionale nr. 29/2003; avvio della procedura di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge nr. 241/90 e s.m.i.", approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 31.07.2008, esecutiva ai sensi di legge. Ritiene che il progetto riguardante l'area interessata all'installazione degli aerogeneratori individuati con i numeri dal 43 al 54 costituisca un profondo detrattore per i valori territoriali del Parco nazionale dell'Alta Murgia, di cui l'Amministrazione è parte integrante e attiva e intende valorizzarne e sfruttarne le risorse, avendo puntato decisamente sugli obiettivi propri del Parco, anche quale fattore di sviluppo per il turismo di qualità e di progettualità ambientale. La risibile distanza dal confine dell'area parco, nonché ZPS, SIC e IBA, costituisce un fattore gravoso che si tradurrebbe quale detrattore nei confronti della stessa area protetta, e quindi nei confronti degli obiettivi di questa amministrazione, pur insistendo all'esterno del Parco. Per tutto quanto sopra esposto, questa amministrazione comunale esprime parere negativo limitatamente all'area progettuale, interessata dall'installazione degli aerogeneratori individuati con i numeri dal 43 al 54. Per completezza di discorso, si fa presente, inoltre, che con deliberazione di G.C. nr. 1 in data 06.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la proposta di Piano Strategico della "Città Murgiana della Qualità e del Benessere" cui ha fatto seguito, in data 15.02.2007, il Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano Strategico della "Città Murgiana della Qualità e del Benessere" tra i Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini, nel quale è stato individuato come capofila il Comune di Gravina in Puglia. In esecuzione dell'Atto Dirigenziale del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie della Regione Puglia m. 199 del 30.06.2006, pubblicato sul B.U.R.P. nr. 92 del 20.07.2006, con deliberazione della Giunta Regionale nr. 72 dell'08.02.4007, pubblicato sul B.U.R.P. nr. 24 del 15.02.2007, sono state assegnate e ripartite le risorse finanziarie destinate alla definizione dei Piani Strategici nelle città ed aree metropolitane, costituenti le Aree V aste della regione, e dei relativi progetti nonché per i Piani Urbani della Mobilità rivenienti dalla Delibera CIPE nr. 20/2004 (€ 660.238,36) e dalla Delibera CIPE nr. 35/2005 - FAS Aree Urbane (€ 78.947,11), da cui risulta un'assegnazione al Comune di Gravina in Puglia, quale Comune capofila del Piano Strategico di Area Vasta "Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini", di € 739.185,47. Dalla lettura della Relazione allegata alla proposta di Piano Strategico sopracitato, si evince, nell'ambito delle strategie delineate, la presenza di quella volta a "Ridurre gli impatti sull'ambiente", e, nell'ambito dei fabbisogni da soddisfare, la presenza di quello ambientale, connesso sia al degrado di alcune aree specifiche (quali le aree naturali di pregio naturalistico), sia alla tutela della salute pubblica. Tutti valori che risultano richiamati negli atti regolamentari regionali, per la salvaguardia dei quali questa amministrazione non intende derogare ai vincoli discendenti dalle leggi di settore. Inoltre, con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 22 in data 23.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo schema di convenzione del Piano strategico "La città Murgiana della qualità e del benessere" tra i Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle, la Provincia di Bari ed il Parco dell'Alta Murgia.

Riepilogo generale:

Comune di Gravina in Puglia - prot. n. 32131 del 10.10.2011 - comunica che il "Progetto definitivo e del SIA (Studio di Impatto Ambientale)", relativo all'oggetto di cui sopra, è stato pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune di Gravina in Puglia dal 19. 07.2011 al 19. 08.2011. Non risultano pervenute opposizioni in merito.

Premesso quanto sopra, in ordine al parere ambientale, si ribadisce quanto già comunicato con nota comunale n. 36445/2008 del 29.12.2008.

Comune di Gravina parere rilasciato in sede di riunione di Conferenza di Servizi del 17.09.2013 - comunica che non c'è nulla da eccepire in linea esclusivamente edilizia e tanto sul presupposto della compatibilità dell'impianto con quanto prescritto dal Piano Paesaggistico Territoriale adottato con Delibera di G.R. n. 1435 del 2.08.2013 ed ove le condizioni al contorno non abbiano subito modifiche per effetto di altre realizzazioni di impianti FER intervenute nel tempo. Per la definizione delle misure compensative, richiama la Delibera di C.C. n. 26 del 10.09.2013 nonché quanto oggetto di convenzione sottoscritta in data 16.09.2013, considerato che i costi di dismissione dell'impianto con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi sono datati 2011 e ricavati, "ove possibile, attraverso l'ultimo prezzario OO.PP. Regione Puglia"; il Comune rappresenta quindi la necessità che la stima dei costi di dismissione vada adeguata in aumento, tanto perchè la cauzione o fidejussione deve essere prodotta a garanzia del fatto che, a fine vita dell'impianto ovvero tra trenta anni, venga assolto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune rileva ancora che l'importo stimato di circa € 390.000,00, corrisponde a meno di un quinto del valore necessitante per la dismissione. Esprime, quindi, parere favorevole a condizione del rispetto di quanto sopra riportato. L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti evidenzia a tale proposito che, vista la riduzione di potenza dell'impianto autorizzato, l'importo di 50 €/kW previsto dalla DGR 3029/2010 è congruo con le esigenze manifestate dal Comune di Gravina in Puglia.

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - prot. n. 8946 del 05.08.2013 - comunica che in riferimento all'istanza del 17.7.2013 con la quale la Società proponente ha proposto la variante del cavidotto MT a seguito della delocalizzazione della SSE 30/150 kV e Cabina Primaria 150/380 kV rispetto a quella descritta nella richiesta di Nulla Osta che l' Ufficio Ministeriale ha rilasciato in data 3/1 /2012. Visto che la variante non costituisce impedimento alla realizzazione dell'impianto stesso, conferma la validità del succitato Nulla Osta. Ribadisce che il NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell 'atto di sottomissione rilasciato dalla ENERGIA RINNOVABILE PUGLIESE S. r.l. (P.1.05522290963) in data 12/ 10/2011 e registrato a MILANO, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 1/08/2003 n. 259.

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio - prot. n. 11570 del 20.03.2012 - comunica che ha acquisito la documentazione progettuale in data 22.09.2011 dal portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) relativa al progetto di un impianto eolico nonché delle previste opere ed infrastrutture utili per la connessione alla Rete Elettrica nazionale da realizzare nel territorio di Gravina in Puglia. Ha espresso le proprie determinazioni al riguardo con il foglio n. 23971 in data 26.09.2011 e ribadite in data 26.10.2011. Alla data di emissione del parere non risulta pervenuta alcuna ulteriore documentazione tecnica relativa al progetto di che trattasi.

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio - prot. n. 23971 del 26.09.2011 - rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere ed infrastrutture connesse indicati in argomento, come da documentazione, progettuale acquisita in data 22/09/2011 dal

portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). Ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta doli' Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio - prot. n. 33586 del 10.09.2013 - comunica che in relazione alla nota in riferimento, con la quale la Regione Puglia ha convocato apposita conferenza di servizi tematica del giorno 17 settembre 2013 - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione delle varianti apportate al progetto dell'impianto eolico indicato in argomento, consistenti nella delocalizzazione della Stazione elettrica 150/380 kV di Terna e delle relative opere di connessione, come da documentazione progettuale acquisita in data 06/09/2013 dal portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)- Sezione Autorizzazione (nota in riferimento e). Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l'arco notturno. Per Maristaer Grottaglie, che legge per conoscenza, si allega uno stralcio planimetrico dell'area di interesse, per opportuna informazione.

Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 3462 del 13.03.2012 - chiede alla Società proponente l'inoltro di due copie in formato elettronico CD, al fine di trasmettere tempestivamente ai competenti organi tecnici quali 15° Reparto Infrastrutture Bari e 2° Comando Forze Difesa S. Giorgio a Cremano per l'acquisizione dei loro pareri propedeutici e fondati al conseguente rilascio del Nulla - Osta.

Aeronautica Militare - Comando Scuole del-I'A.M./3° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 10600 del 6.3.2015 - comunica che in esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza con i fogli a riferimento a e b, nonché dal C.S.A.M./3° R.A. con il foglio cui si fa seguito, si esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa. Precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento c. A tal riguardo, rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica a cura della società in proponente per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza.

Ferrovie Appulo Lucane - parere acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi del 21.10.2011 - comunica il proprio nulla osta ai lavori essendo gli stessi esterni alla fascia di rispetto di cui all'art. 49 del DPR 753/90 e nel rispetto della Circolare n. 0489/A del 12.02.2009 del Ministero dei Trasporti.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - prot. n. 6469 del 14.03.2012 - comunica che il parere di cui allegata nota prot. n° 24060 del 26/09/2011, attesta la non assoggettabilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, è da intendersi quale determinazione di competenza di questo Comando nell'ambito del procedimento di che trattasi.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - prot. n. 15882 del 17.07.2013 - attesta la non assoggettabilità degli impianti da fonti rinnovabili da fonte eolica ai controlli di prevenzione incendi, è da intendersi quale determinazione di competenze del Comando.

Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - prot. n. 4345 del 11.03.2015 - comunica

che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Precisa, ad ogni buon conto, che per eventuali attività ricadenti in Categorie B e/o C dell'allegato I del D.P.R. 151/2011, eventualmente presenti nell'ambito dell'attività di che trattasi, il titolare dell'attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso D.P.R., in tempo utile e comunque prima della data della Conferenza di Servizi, al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell'ambito della stessa.

AdB della Puglia - prot. n. 2166 del 06.03.2012 - ribadisce che dall'esame degli elaborati progettuali resi disponibili sul sito web [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) risulta che l'intervento progettato ricade interamente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Basilicata; Pertanto questa l'Autorità di Bacino della Puglia è da ritenersi estranea all'iter autorizzativo in oggetto.

AdB della Puglia - prot. n. 11239 del 28/08/2013 - Con riferimento alla nota indicata in epigrafe, trasmessa a mezzo PEC in data 08/07/2013 e acquisita agli atti con prot. n. 9535 del 10/07/2013, con la quale l'Ufficio precedente ha indetto la riunione di conferenza di Servizi per l'impianto in oggetto in data 17/09/2013, fa presente che, esaminati gli elaborati progettuali integrativi resi disponibili sul sito web [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), l'intervento proposto ricade interamente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Basilicata. Pertanto l'Autorità di Bacino della Puglia è da ritenersi estranea all'iter autorizzativo in oggetto.

AdB della Puglia - prot. n. 5346 del 17.04.2015 - comunica che l'intervento proposto ricade interamente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Basilicata.

AdB della Basilicata - prot. 3258 del 24.10.2011 - comunica che dal confronto degli elaborati progettuali (resi disponibile dall'Ufficio della Regione Puglia in indirizzo sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)), con le previsioni del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P AI) risulta che le opere da realizzare (n.20 pale eoliche con relative piazzole, cavidotto interrato MT, viabilità interna da realizzare/adequare, sottostazione 150/30 kV, stallo di connessione della sottostazione ad una stazione TERNA già autorizzata dalla Regione Puglia), non interferiscono con le aree vincolate dal PAI, pertanto il progetto delle opere in questione è soggetto esclusivamente alle prescrizioni di carattere generale contenute nella Normativa di Attuazione del PAI ed in particolare all'art. 4 c.4 riportato in seguito: "I progetti di opere e/o interventi che interessano versanti potenzialmente instabili non ancora oggetto di studio da parte dell'AdB, dovranno comprendere, obbligatoriamente, adeguati studi geomorfologici ed idrogeologici. I progetti di opere e/o interventi che interessano corsi d'acqua e/o aree limitrofe, non ancora oggetto di studio da parte dell'AdB, dovranno comprendere, obbligatoriamente, uno studio idrologico e idraulico che consideri una portata di piena avente periodo di ritorno pari a 200 anni. Il livello di approfondimento e dettaglio degli studi dovrà essere adeguato alle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico esistenti sull'area ed alla tipologia ed importanza delle opere da realizzare. I progetti delle opere e degli interventi dovranno essere corredati da una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi geomorfologici, idrogeologici e/o idrologici e idraulici, relativa all'essenzione delle opere progettate rispetto al rischio idrogeologico considerato. Gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere o degli interventi sono tenuti alla verifica della completezza della documentazione su indicata ed alla conservazione della stessa, nonché all'ottemperanza degli obblighi di cui al precedente art.3, c.4.". Le verifiche della completezza e correttezza della documentazione progettuale e della esecuzione delle opere/interventi è demandata ai sensi de) comma 4 dell'art3 e de) comma 4 dell'art.4 agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Inoltre ai sensi del comma 8 dell'art. 1 delle NdA del P AI le valutazioni di tali progetti sono demandate agli Uffici regionali chiamati a rilasciare pareri/autorizzazioni di competenza.



AdB della Basilicata - prot. 726 del 21.03.2012 - comunica quanto segue: dal confronto degli elaborati progettuali con le previsioni del vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) risulta che le opere da realizzare (n.20 pale eoliche con relative piazzole, viabilità da realizzare/adequare ed opere di connessione rappresentate da elettrodotto MT, elettrodotto AT, sottostazione 1 150/30 kV, raccordi di connessione AAT, Stazione TERNA 380/150 kV prevista in località Pellicciari di Gravina in Puglia), non interferiscono con le aree vincolate dal PAI vigente. Pertanto, come già comunicato con nota prot. 3258/808 del 24/10/2011, di cui si allega copia, il progetto della suddetta tipologia di opere è soggetto alle prescrizioni di carattere generale contenute nella Normativa di Attuazione (NdA) del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) ed in particolare all'art. 4 c.4. Le verifiche della completezza e correttezza sia della documentazione progettuale rispetto a quanto previsto dall'art. 4 c.4 sopra citato sia della esecuzione delle opere/interventi è demandata agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati ai sensi dell'art.4 c.4 e del art. 3 c.4 delle NdA del PAI. Inoltre, ai sensi del comma 8 dell' art.1 delle NTA del PAI le valutazioni di tali progetti sono demandate agli Uffici regionali chiamati a rilasciare pareri/autorizzazioni di competenza. Le NdA del PAI sono consultabili integralmente nel sito internet dell'Autorità di Bacino all'indirizzo [www.adb.basilicata.it](http://www.adb.basilicata.it). Le opere progettate, la realizzazione, il monitoraggio e la manutenzione delle stesse dovranno comunque essere conformi a quanto previsto dalle Norme di Attuazione del PAI e dalle vigenti normative. Tuttavia relativamente al cavo dritto interrato MT di collegamento del campo eolico con la sottostazione 150/30 kV, fa presente che successivamente alla nota prot. 3258/808 del 24/10/2011, la scrivente Autorità di Bacino sta procedendo all'aggiornamento del PAI -Aree di Versante, anche per il Comune di Gravina in Puglia. Dagli studi relativi all'aggiornamento del PAI risulta che il cavo dritto MT potrebbe interferire con alcune aree interessate da movimenti gravitativi di versante. Anche se tale aggiornamento del PAI non è ancora adottato, la Società Energia Rinnovabile Pugliese vorrà porre attenzione all'analisi dell'assetto geologico-geomorfologico e delle condizioni di stabilità delle opere da realizzare, al fine di individuare le misure/interventi utili a preservare il cavo dritto dalle dinamiche evolutive del versante.

AdB della Basilicata - prot. 1510/8002 del 2.07.2013 - comunica che dal confronto tra gli elaborati tecnici trasmessi e le cartografie del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente redatto da questa Autorità di Bacino, si evince che il sito ove è prevista l'ubicazione della stazione elettrica non è interessato da aree vincolate dal PAI. La realizzazione della stazione, pertanto, non è sottoposta a parere da parte della scrivente struttura ma esclusivamente alle prescrizioni di carattere generale contenute nella Normativa di Attuazione del PAI, che qui di seguito vengono sinteticamente richiamate. L'articolo 1 comma 8 della NtA prevede che le valutazioni di merito sui progetti di opere interessanti aree non perimetrate dal PAI siano demandate agli Uffici Regionali chiamati a rilasciare pareri/autorizzazioni di competenza. L'articolo 4 comma 4 specifica quali devono essere le documentazioni e le attestazioni a corredo dei progetti, attribuendo la verifica della loro completezza agli Uffici Tecnici Comunali, ai quali spetta anche, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, la vigilanza sulla corretta e conforme esecuzione delle opere durante le fasi di realizzazione.

AdB della Basilicata - prot. 2039/8002 del 17.09.2013 - comunica che in riferimento alla nota in oggetto acquisita da questo Ufficio in data 10/07/2013 (prot. 1588/8OE), comunica quanto segue. Durante la pre-istruttoria della documentazione tecnica sono state riscontrate interferenze del cavo dritto MT 30 KV con aree a rischio idrogeologico censite dal PAI 2013 adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n.10 del 28/06/2013. Pertanto, ai fini del rilascio del dovuto parere occorre trasmettere all'AdB Basilicata una planimetria di tutte le opere da realizzare con, sovrapposto, il PAI vigente prelevabile dal sito web dell'Autorità di Bacino della BASILICATA al seguente indirizzo: <http://www.adb.basilicata.it/Uadb/pStralcio/download.asp>. Fa presente che la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere è prelevabile dal sito web della scrivente Autorità di Bacino al seguente indirizzo:

[http://www.adb.basilicata.it/Uttesti\\_pdf/NORME\\_2011.zip](http://www.adb.basilicata.it/Uttesti_pdf/NORME_2011.zip). La Società proponente con pec del 18.10.2013, ha trasmesso nota all'AdB Basilicata e all'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti e all'Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia, con cui ha comunicato che sul portale telematico istituzionale della Regione Puglia [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) sono state caricate le integrazioni richieste. La Società proponente, con nota pec del 10/12/2013 12:42 ha trasmesso all'AdB Basilicata ulteriori integrazioni progettuali sopra richiamate.

ASL - Bari - parere rilasciato in sede di riunione di conferenza di servizi del 17.09.2013 - esprime parere favorevole igienico sanitario a condizione che il proponente ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Siano rispettate le norme previste in materia di Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii
2. Siano rispettati i limiti di inquinamento elettromagnetico come previsti dalla normativa vigente
3. le installazioni cementizio/metalliche (o di altro tipo comunque interrato) siano messe in opera nel rispetto delle vigenti normative, e sia assicurato il ripristino delle aree dismesse a fine ciclo vita degli impianti;
4. le attività di cantiere siano ridotte al minimo nel periodo riproduttivo delle specie ed effettuate solo in periodo diurno;
5. sia assicurato un adeguato trattamento e smaltimento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico;
6. alla fine del ciclo di vita del parco eolico sia ripristinato il sito alle condizioni pregresse alla sua realizzazione;
7. nelle aree di cantiere si dovrà porre massima attenzione ad minimizzare gli impatti sulla vegetazione, e dovrà essere ripristinata la vegetazione eliminata, in particolare durante la fase di cantiere, e restituita alle condizioni iniziali;
8. l'area dell'installazione degli aerogeneratori non ricada sulle rotte migratorie dell'avifauna, e siano messe in opera opere di mitigazione a tutela dei chirotteri;
9. Siano evitate o opportunamente mitigate le emissioni inquinanti durante la fase di cantiere, con particolare attenzione alle polveri;
10. garantire il normale deflusso delle acque superficiali durante la fase di cantiere e garantire un regolare deflusso negli naturali;
11. l'intero progetto non produca alterazioni geo-idrogeologiche dell'area;
12. sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico sia in fase di cantiere che di esercizio degli impianti.

Terna Rete Italia SpA - prot. n. 8131 del 29.08.2013 - comunica che:

- In data 09.02.2007 con lettera prot. TE/ A2007003283 la Società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l. (di seguito la Società), ha trasmesso a Terna la richiesta di connessione alla RTN per un impianto eolico da 120 MVA da realizzare nel Comune in Gravina di Puglia (BT);
- In data 16.02.2007 con lettera ns. prot. TE/P2007001912 Terna ha trasmesso alla Società la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede la connessione dell'impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea 380 kV della RTN "Matera - S. Sofia";
- In data 27.03.2007 ns. prot. TE/A2007006986 la Società ha accettato la STMG testé riportata;
- In data 20.12.2007 con lettera ns. prot. TE/A2007027459 ha trasmesso a Terna una nuova richiesta di connessione alla RTN per l'incremento di potenza dell'impianto impianto eolico in oggetto da 120 MVA a 162 MVA da realizzare nel Comune di Gravina di Puglia (BT);
- In data 22.01.2008 con lettera ns. prot. TE/P2008000782 Terna ha confermato alla Società la stessa STMG che prevede la connessione dell'impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea 380 kv della RTN "Matera - S. Sofia";
- In data 04.02.2008 la Società ha accettato la STMG testé riportata;
- In data 08.08.2011 con lettera ns. prot. TE/A20110021899 la Società ha trasmesso la documentazione

progettuale delle opere per la connessione dell'impianto in oggetto, che è risultata rispondente ai requisiti RTN di cui al Codice di Rete;

- In data 01.09.2011 con lettera ns. prot. TE/P20110013866 Terna ha comunicato alla Società la conformità della documentazione progettuale trasmessa e la rispondenza della stessa ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete;

- In data 29.03.2013 con lettera prot. TRISPNA20130005306 la Società ha trasmesso la nuova documentazione progettuale delle opere RTN per la connessione, con delocalizzazione della futura SE 380/150 kV, come previsto dai richiedenti la connessione interessati alle medesime opere di rete, nell'ambito del tavolo tecnico del 07.11.2012 e successivo aggiornamento, in conseguenza della Determinazione n. 45 del 2013 della Regione Puglia (Annullamento Determinazione n. 66 del 01.03.2011);

- In data 03.04.2013 ns. prot. TRISPNP20130003911 Terna ha comunicato alla Società la conformità della nuova documentazione progettuale trasmessa e la rispondenza della stessa ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete (in allegato).

Ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 comunica pertanto parere positivo.

SNAM Rete Gas del 05/09/2013 - comunica che in riferimento all'oggetto e alla corrispondenza del 10 Luglio 2013, ricevuta in data 11/07/2013 (prot. interno n.49), conferma quanto già espresso, autorizzando all'attraversamento dei metanodotti emarginati secondo le modalità indicate negli elaborati progettuali ricevuti a seguito sopralluogo congiunto (Verbale di picchettamento del 20/04/2012) ed allegati e trasmessi con lettera prot. DI.SOR/MATE/ PAS/78/pg del 21/05/2013. Rammenta sin d'ora che i metanodotti in argomento, in pressione ed esercizio, sono disciplinati in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali e dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008), il quale ha recepito quanto precedentemente normato dal D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8). Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture. Evidenzia fin d'ora che, poiché le preesistenti condotte trasportanti gas sono in pressione ed esercizio, ai fini della sicurezza in prossimità della fascia di rispetto dei nostri gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso da chiunque, senza nostra preventiva autorizzazione. Per il superamento delle interferenze, oltre che attenersi scrupolosamente a quanto descritto negli elaborati sopra indicati, risulterà necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

- svolgimento di una riunione, con conseguente verbalizzazione dei contenuti, nella quale verranno evidenziati i rischi specifici presenti sui metanodotti Snam Rete Gas, le principali misure di prevenzione ed emergenza, nonché il programma lavori; di seguito la Società dovrà provvedere, prima di qualunque attività, all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;

- ogni Vostra eventuale attività in prossimità dei metanodotti dovrà essere preceduta da un rilievo (picchettamento e saggi) eseguito a cura ed in presenza di Snam rete Gas. Il rilievo sulla condotta, sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa della condotta;

- in tutte le fasi di scavo, dovranno essere messe in opera, a cura della Società, tutti gli accorgimenti, opere provvisorie e le protezioni necessarie per evitare che i metanodotti in esercizio e le relative opere accessorie possano essere danneggiati per tutto il periodo dei lavori;

- la ditta appaltatrice, della quale dovrà essere fornita denominazione, ragione sociale e documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, dovrà redarre il piano operativo

della sicurezza considerando la presenza dei metanodotti e dovrà eseguire tutti i lavori sotto la sorveglianza dei tecnici Snam Rete Gas S.p.A., i quali potranno essere presenti a tutte le fasi di scavo, con l'obbligo da parte della Società di ripristinare, a fine lavori, i terreni allo stato "quo-ante".

Atteso quanto sopra, invita la Società proponente a prendere contatto con il competente Ufficio di Matera - via Gravina. 47 - 75100 Matera (MT) tel. 0835-262811 - 12 fax 0835-389260, per concordare le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento delle condotte e sottoscrivere il relativo "verbale" in cui fra l'altro è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice e quello della compagnia assicuratrice. Copia della presente dovrà esserci restituita controfirmata per accettazione prima dell'inizio dei lavori. Il presente nulla osta sarà da intendersi revocato qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle prescrizioni sopra esposte, oppure qualora non dovesse essere rispettato il progetto tecnico allegato.

AQP SpA - prot. n. 96647 del 16/9/2013 - preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria già a suo tempo comunicato con nota prot. 115821/17.10.2011, acclarato dagli elaborati grafici pervenuti che la delocalizzazione di cui trattasi riguarda le opere di rete per la connessione del parco eolico e verificato che tale variante progettuale non interferisce con condotte di pertinenza della Società AQP, conferma il nulla osta favorevole.

ARPA Puglia - DAP Bari - parere acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi del 26.10.2011 rileva che:

- rispetto alla proposta progettuale a cui fa riferimento la Sentenza del T.A.R. Puglia Bari Sez. I n. 1060/2011 il proponente ha modificato la taglia degli aerogeneratori da utilizzarsi da 3 MW, portandoli a 2 MW, adducendo non meglio specificate motivazioni tecnico economiche e in piena autonomia. Secondo il parere del Servizio, tali modifiche sono da ritenersi come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e come riportato dall'art.5 c.3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in quanto comportano la modifica della dimensione degli apparecchi. Inoltre, sebbene gli aerogeneratori dell'attuale proposta siano di dimensioni inferiori ai precedenti, non si riscontrano agli atti le evidenze di un miglioramento ambientale e tecnologico conseguente l'inserimento della modifica sostanziale apportata, rispetto alle precedenti condizioni di progetto. Infatti, secondo la documentazione agli atti non è possibile stabilire che la diminuzione della potenza del singolo aerogeneratore permetta di migliorare la producibilità dell'impianto e parità dell'entità degli impatti sulle diverse matrici ambientali;
- non è stato possibile estrarre ed esaminare l'elaborato contenuto nel file HPDW7V3 RilievoEssenza.pdf;
- è stata condotta dalla proponente una campagna anemometrica dalla cui analisi anemologica il proponente ha calcolato che la producibilità dell'impianto è pari a 2.200 ore equivalenti l'anno di funzionamento, come riportato in un apposito elaborato. Si rileva che non si sono riscontrati agli atti: tabulati o tabelle che indichino una sintesi dei dati campionati, attraverso medie, annuali, mensili, orarie, le velocità medie e massime del vento, la direzione e la turbolenza, per ciascuna delle torri anemometriche o una media dei valori pesati secondo opportuni indici, con riportati i metodi analitici e i riferimenti normativi; (curve di velocità disponibilità oraria dei campi di vento) derivate dai dati campionati, opportunamente pesati in base alle caratteristiche sito specifico e in base ai metodi statistici analitici, con indicazione dei metodi adottati e i loro riferimenti normativi; anemogrammi o analoghe rappresentazioni di sintesi della disponibilità eolica media annuale e complessiva secondo le principali direzioni, riferiti alla specifica campagna anemometrica condotta; curve di producibilità dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori utilizzati nel calcolo secondo dati disponibili dal produttore o sperimentati attraverso il monitoraggio di medesimi aerogeneratori già in esercizio. Si osserva che l'elaborato "HPDW7V3\_RelazioneDescrittiva" rimanda a uno studio di producibilità che non è stato riscontrato agli atti, né in elenco nell'elaborato "HPDW7V3\_TabellaSintesi";
- non è stato riscontrato agli atti l'identificazione univoca dell'aerogeneratore prescelto, che si indica genericamente essere prodotta dalla VESTAS di potenza nominale pari a da 2 MW;

- è assente qualsiasi voce descrittiva o di capitolato inerente la gestione del rischio incendio degli aerogeneratori;
  - tra gli elaborati agli atti sul portale della Regione, è presente “HPDW7V3\_DocumentazioneSpecialistica\_06 - Studio Gittata Pala”. Nell’elaborato, non si sono riscontrati i relativi modelli di calcolo utilizzati, né ulteriori riferimenti a norme e metodi se non a una pubblicazione VESTAS, al momento non disponibile. Tali riferimenti sono necessari alla verifica delle stime prodotte (ipotesi di calcolo, condizioni sito specifiche di progetto);
  - le relazioni geologica e geotecnica contenute rispettivamente negli elaborati “HPDW7V3 RelazioneGeologica” e “HPDW7V3 RelazioneGeotecnica”, non sono corredate delle caratterizzazioni in grado di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture nel rispetto del livello di dettaglio di progetto definitivo e del grado di rischio associato alla complessità dei carichi derivanti dalle strutture sui siti delle installazioni, né si riferiscono a norme di indirizzo e di riferimento o linee guida e regolamenti emanati dagli ordini e associazioni professionali, da dipartimenti ed enti ministeriali, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
  - l’elaborato “HPDW7V3\_RelazioneIdrologica”, non riporta alcuna valutazione sui tempi di ritorno e i relativi modelli di calcolo delle portate di piena, né vengono riportate le necessarie valutazioni tecniche in grado di giustificarne l’assenza, in considerazione del rischio associato e del livello di progettazione definitivo;
  - rileva che nell’elaborato “HPDW7V3 \_ RelazioneIdraulica” si afferma che “Si evidenzia, inoltre, che anche le opere edili fondali del parco eolico non possono determinare in alcun modo interferenze di vario genere con il deflusso delle acque meteoriche superficiali.”
  - sebbene siano stati citati in alcuni elaborati, quali a titolo di esempio, “HPDW7V3\_RelazionePUTT” e “HPDW7V3\_StudioFattibilitaAmbientale”, non si è riscontrata, agli atti, la descrizione degli interventi di riparazione compensativa e degli interventi di mitigazione da effettuare, in base agli impatti derivanti l’inserimento della proposta progettuale nell’ambito territoriale, anche in considerazione del loro effetto cumulato, ai sensi del d.lgs 152/06;
  - nell’elaborato denominato “HPDW7V3 \_ StudioFattibilitaAmbientale” viene esclusa la presenza di avifauna rientrante tra le specie sottoposte a tutela ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, come rappresentato nel paragrafo 2.6.9 Avifauna - Scheda Di Sintesi. Tale affermazione non viene condivisa dal Servizio, in quanto l’area delle installazioni eoliche distano circa 5 km dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
  - non si è riscontrato agli atti una caratterizzazione dettagliata dello stato dei luoghi oggetto della proposta d’intervento, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione pedo-agronomica. Tali considerazioni sono necessarie alle conseguenti valutazioni degli impatti nello specifico territorio agricolo attraverso la caratterizzazione degli habitat seminaturali che vi sussistono, in particolare delle popolazioni faunistiche e vegetali che caratterizzano gli specifici agroecosistemi anche in relazione al ruolo svolto dalle catene alimentari alterate dalla presenza cumulata delle diverse installazioni eoliche alle diverse scale temporali;
  - in ordine all’impatto derivante dall’emissione di campi elettromagnetici, si prende atto delle considerazioni contenute nell’apposito elaborato. Non si è riscontrato agli atti l’autocertificazione tecnica del gestore (ex art. 5 L.R. 25/2008), per le linee e gli impianti MT, che attesti che l’opera in progetto è conforme ai dettami della normativa di legge vigente, nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle norme del Comitato Tecnico Italiano (CEI), in particolare per quanto riguarda le cabine di trasformazione con tensione d’ingresso inferiore a 30.000 V ed eventuali tratti di elettrodotto non interrato;
  - per quanto attiene alla componente “rumore” è stata fornita dalla proponente, una apposita relazione di impatto acustico. Si rileva che la copia dell’elaborato agli atti è dotata di circa sole 40 delle 75 pagine dell’originale, inoltre alcune delle pagine risultano vuote, seppur dotate di numerazione; in base a quanto sopra rilevato, si espone quanto segue:
- a) si richiede l’elenco complessivo dei firmatari dei diversi elaborati agli atti, con le qualifiche che li

- abilitano alla sottoscrizione, in particolare per quanto riguarda le relazioni specialistiche;
- b) in base alle risultanze delle analisi documentali emerse al punto 2. secondo il parere del Servizio, l'attuale autorizzazione sarebbe da considerarsi come ricadente nel regime normativo vigente alla data dell'avvio del procedimento avente prot. n. A00\_159 13/09/2011 0010829;
- c) si richiede una copia dell'elaborato" HPDW7v3 RilievoEssenza.pdf'
- d) in ordine alle risultanze di cui al punto 4. si richiedono:
1. Risultati della campagna anemometrica di durata almeno annuale con riportati almeno:
    - velocità del vento medie e massime mensili, con relative turbolenze (deviazioni standard) e direzioni del vento rappresentazione grafica (anemogramma an-nuale, rosa dei venti, grafico a barre delle frequenze)
  2. uno studio comparato sito specifico della producibilità mensile delle diverse taglie di turbine eoliche alle diverse altezze del rotore tale che:
    - fatte salve le opzioni di fattibilità tecnico-economica, sia massimizzata la potenza eolica prodotta per unità di superficie impegnata dall'intera area di impianto, possibilmente attraverso l'adozione delle taglie delle turbine eoliche ottimizzate per ciascuna delle localizzazioni.
    - Lo studio deve utilizzare dati anemometrici rilevati dalla campagna di monitoraggio, con medie al più orarie, opportunamente trasformati e mediati secondo i valori. di rugosità e la topografia del terreno.
    - Tale studio comparato è necessario ai fini della valutazione del criterio d'inserimento basato sul grado di innovazione tecnologica con particolare riferimento al rendimento energetico di impianto.L'assenza di siffatto studio è di per sé motivo sufficiente a caratterizzare la modifica degli aerogeneratori quale sostanziale ai sensi del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- e) è richiesta la descrizione tecnica completa degli aerogeneratori prescelti, ovvero in grado di identificare univocamente le caratteristiche dell'aerogeneratore, di descrivere nel dettaglio le condizioni operative, il sistema di controllo, i sistemi di sicurezza, le valutazioni degli scenari di rischio derivanti dall'esercizio dell'impianto comprese le considerazioni circa l'utilizzo di sostanze o preparati all'interno dei processi di impianto in fase di installazione ed esercizio e la gestione del rischio incendio degli aerogeneratori. In particolare sono richieste:
1. specifiche tecniche dei singoli componenti del generatore eolico completo di descrizione grafica e schemi tecnici elettro-meccanici;
  2. schede di sicurezza dei materiali e delle sostanze e preparati utilizzati all' interno dei processi di impianto; sia in fase di installazione che di esercizio che di smantellamento.
  3. descrizione del sistema di controllo, monitoraggio e supervisione.
  4. condizioni operative di funzionamento (ad esempio campi di temperatura esterna, limiti operativi di vento).
  5. la documentazione dovrà essere corredata di attestazione della certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400;
  6. dovrà essere effettuata una valutazione dell'idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito;
  7. la descrizione dei sistemi e dispositivi di protezione collettiva dal rischio incendio le cui caratteristiche e distribuzione si richiede di specificare;
- Si osserva che non è da ritenersi sufficiente la descrizione dei particolari costruttivi o operativi dedotta da elaborati tecnici diversi dal documento come sopra specificato.
- f) in ordine a quanto riportato al punto 7. richiede almeno l'inserimento nella documentazione di progetto di una copia dello studio VESTAS, presente quale riferimento, nella sua versione più estesa;
- g) alla luce dei riscontri di cui ai punti 8, 9 e 10, si richiede di redigere una nuova versione degli elaborati, redatti unicamente da quei professionisti abilitati alla loro sottoscrizione, secondo le norme di riferimento. Si fa presente che gli approfondimenti preliminari geologici e in particolare geotecnici costituiscono un elemento essenziale e fondamentale per la definizione del progetto definitivo di un impianto eolico quali presupposto per i primi dimensionamenti delle strutture di fondazione, soprattutto

qualora non siano già disponibili informazioni geotecniche. Le valutazioni geotecniche devono altresì essere dotate di un progetto preliminare delle fondazioni per tipo in base alle analisi condotte motivando opportunamente i criteri di selezione dei siti, distinguendo per tipo e numero di campionamenti effettuati, tali da essere rappresentativi di tutte le aree interessate all'installazione. Diversamente, l'indagine dovrà essere eseguita sull'intero insieme delle localizzazioni di ciascuno degli aerogeneratori. Dovranno essere chiaramente definite le tipologie di fondazioni scelte per ciascun aerogeneratore, e i criteri di selezione adottati.

E' richiesta, quindi, la corrispondenza puntuale del risultato delle verifiche effettuate con le prescrizioni normative attualmente in vigore ivi comprese le relative campagne di indagini geognostiche;

h) si richiede di dettagliare in un apposito elaborato gli interventi di mitigazione opportuni in base alle risultanze ambientali, e di caratterizzarle quali-quantitativamente anche attraverso la stima dei loro costi da imputare in descrizioni di capitolato, computo metrico ed economiche secondo il dovuto grado di dettaglio, in particolare con le rappresentazioni cartografiche necessarie ad individuare parte degli interventi da realizzare, o gli equivalenti riferimenti agli elaborati di progetto già prodotti;

i) in relazione a quanto riportato al punto 12 è necessaria una analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la possibile interazione con l'avifauna. Si chiede, inoltre, al RUP di valutare l'opportunità di un monitoraggio della popolazione dell'avifauna protetta e dei chiroteri comunque presente nell'ambito territoriale dell'area delle installazioni secondo le modalità opportunamente individuate in fase esecutiva, a titolo di riparazione compensativa dell'impatto ambientale apportato dall'inserimento della proposta progettuale;

j) si richiede un approfondimento delle valutazioni pedo-agricole in relazione a quanto riportato al punto 13. ai sensi delle normative nazionali e comunitarie (a titolo di esempio il DPR 8 settembre 1997, n. 357, il d.lgs 152/06 e ss.mm.ii)

k) per quanto riguarda l'utilizzo di trasformatori di potenza in olio si richiede di dettagliare tutte le fasi relative all'installazione e all'esercizio, con, in particolare la descrizione delle fasi di analisi degli oli e la descrizione dei sistemi di raccolta e trattamento degli oli di processo e il loro smaltimento, le misure adottate per evitare l'interferenza con il sistema di captazione delle acque.

l) si richiede autocertificazione tecnica del gestore (ex art. 5 L.R. 25/2008), per le linee e gli impianti MT, che attesti che l'opera in progetto è conforme ai dettami della normativa di legge vigente, nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle norme del Comitato Tecnico Italiano (CEI), o equivalente attestazione che non esistano tratte di elettrodotti non interrate. Tale autocertificazione dovrà essere a firma di un unico responsabile;

m) in riferimento a quanto riportato al punto 16. si richiede la versione completa della relazione di impatto acustico;

n) in ordine alla valutazione dell'impatto luminoso, si prescrive, in quanto non riscontrata agli atti, una apposita valutazione dell'impatto luminoso ai sensi della L.R. n. 15 del 23/11/2005 e del Regolamento Regionale del 22/08/2006, n. 13 della Regione Puglia, con la prescrizione che sia adottata almeno una delle seguenti due soluzioni tecniche:

a. che l'impianto di illuminazione esterno sia realizzato mediante apparecchi illuminanti costituiti ciascuno con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen e che abbiano una emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen; -

b. che l'illuminazione esterna sia attivata da sensori, ad esempio di movimento e di presenza, dotati di soglie tali che il periodo di accensione media dell'impianto non sia superiore alle due ore notturne, in base alla taratura dei sensori di movimento e alla durata del timer di accensione. Differentemente, dovrà essere prodotta una opportuna documentazione che attesti chiara evidenza del rispetto dei requisiti tecnici a più basso impatto ambientale di cui devono godere in particolare il progetto, i materiali e gli impianti per l'illuminazione, ai fini del risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso ai sensi della Legge Regionale n. 15/05 e al regolamento n. 13/06. In particolare dovrà essere prodotta:

- dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla L.r. 15/05,

- per i prodotti per l'illuminazione:
- certificati di conformità alla L.r. 15/05 (con intervalli di posizione ed inclinazione conformi);
- misurazioni fotometriche dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, ed emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quali l'IMQ, le stesse devono riportare:
  - L'identificazione del laboratorio di misura ed il nominativo del responsabile tecnico;
  - Le specifiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
  - La posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
  - Il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura;
  - La dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi circa la veridicità delle misure;
  - istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio;
  - le simulazioni dovranno tener conto di eventuali altri impianti di illuminazione limitrofi e delle superfici riflettenti interessate;
- autorizzazione comunali per i nuovi impianti di illuminazione, laddove il Comune competente la richieda;
- le ulteriori caratterizzazioni, tecniche, rispetto quelle già presenti, che assicurino la rispondenza dell'impianto alle leggi e regolamenti in materia.

A seguito dell'esame delle integrazioni che saranno prodotte dalla proponente e che perverranno a questo Servizio attraverso l'Ufficio della Regione, sarà espresso la relativa valutazione tecnica ambientale parere di competenza.

Il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti né sostituisce pareri o autorizzazioni richieste ad altro titolo.

ARPA Puglia - DAP Bari - parere acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi del 23.09.2013 - conclude che la documentazione progettuale depositata sul SI della Regione, per quanto di competenza di ARPA Puglia non consente di esprimere una Valutazione Tecnica Ambientale positiva, in assenza delle dovute integrazioni come prescritte; per quanto sopra esposto, si esprime la Valutazione Tecnica Ambientale Negativa.

ARPA Puglia - DAP Bari - parere acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi del 23.09.2013, prot. n. 22341 del 20.04.2015 - evidenzia che dall'analisi della documentazione agli atti non risultano ottemperate le prescrizioni di cui ai punti 2.4, 2.8 e 2.9 della Valutazione Tecnica Ambientale rilasciata con prot. 64164 del 19/11/2014 (agli atti del Servizio Ecologia della Regione Puglia in ordine alla procedura di VIA). Infatti come già riportato nella suddetta nota si specifica quanto segue:

- non è possibile desumere dagli elaborati di progetto la conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con il D.M. 14/01/2008 pubblicato nel suppl. 30 G.U. 29 del 4/02/2008, la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni". Non si riscontra quel necessario livello di dettaglio per l'autorizzazione della proposta progettuale, in particolare per quanto attiene l'approfondimento delle prescrizioni ed indicazioni relative ai rapporti delle opere con il terreno e, in generale, agli aspetti geotecnici, in relazione alla capacità di sostenere i carichi che possono verificarsi per effetto dei carichi ciclici, dell'interazione terreno struttura, in considerazione delle tipologie di fondazioni e le modalità di messa in opera. In particolare, gli studi e le indagini specialistiche avrebbero dovuto essere condotte al livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- non risultano agli atti integrazioni relative alla dismissione della stazione di trasformazione. Si evidenzia che qualsiasi valutazione sulla durata di vita di un impianto industriale in area rurale necessita di un piano dismissione ai fini della sostenibilità delle opere in progetto;
- in ordine all'impatto elettromagnetico delle opere di connessione si evidenzia che ad oggi non risultano



essere state ottemperate le prescrizioni di cui alla VTA, come trasmessa con prot. 37815 del 07/07/2014.

Infine, si evidenzia la presenza del rischio di impatto cumulativo, come attestato dalle stesse analisi anemologiche prodotte agli atti dalla proponente a causa della prossimità ad aereogeneratori autorizzati, come da comunicazione del Servizio Ecologia prot. n. 10234 del 4/11/2014 (agli atti del Servizio Ecologia della Regione Puglia in ordine alla procedura di VIA). Sulla base di quanto sopra esposto, in assenza degli elaborati specifici richiesti per l'ottemperanza alle prescrizioni già richieste si conferma la valutazione tecnica ambientale negativa.

La Società Energie Rinnovabile Pugliese srl con nota acquisita il 27.04.2015 prot. n. 1913, ha formulato le proprie controdeduzioni in ordine ai pareri negativi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e ARPA Puglia DAP BA. In particolare la Società precisa che "Con la VTA, l'ARPA Puglia evidenzia che non risulterebbero ottemperate le prescrizioni di cui ai punti 2.4, 2.8 e 2.9 della VTA del 19.11.2014 prot. 64164, precedentemente trasmessa alla Società nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Per il punto 2.4 relativo all'adeguamento del progetto delle strutture di fondazione alla vigente normativa sismica, la scrivente Società procederà a valle del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., in sede di progettazione esecutiva (che potrà essere realizzata solo a valle dell'immissione in possesso dei terreni e delle conseguenti indagini geognostiche di dettaglio) e comunque prima dell'inizio della realizzazione delle opere, al deposito dei calcoli statici delle opere in c.a. ed a struttura metallica, presso il Genio Civile di competenza, fatti salvi gli ulteriori adempimenti di legge, calcoli statici redatti in conformità alla normativa vigente inclusa la normativa sismica di cui al D.M. 14.01.2008 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del relativo nullaosta di cui ai sensi della Legge 1086/71 e ss.mm.ii. Pertanto, la Società ottempererà alla richiesta di ARPA in conformità alle disposizioni di legge, ossia in fase di progettazione esecutiva di dettaglio. Per il punto 2.8 relativo all'impatto elettromagnetico delle opere di connessione, la scrivente Società trasmetteva ad Arpa Puglia a mezzo PEC in data 13.11.2013 l'elaborato tecnico "HPDW7V3\_DocumentazioneSpecialistica\_32 e 33" per la compatibilità elettromagnetica delle opere di rete per la connessione in conformità al DPCM 08.07.2013 ed all'allegato del D.M. 29.05.2008 con l'utilizzo del calcolo tridimensionale ed il dettaglio delle relative DPA. L'ARPA Puglia, contrariamente a quanto riportato nella nota prot. 0022341 del 20.04.2015, nella medesima VTA del 19.11.2014 prot. 64164, in merito al punto 2.8, concludeva con l'ottemperanza con prescrizioni. Pertanto la Società aveva già ottemperato alla prescrizione. Per il punto 2.9 relativo alla dismissione della stazione di trasformazione ed alla mancata integrazione della documentazione relativa alla medesima stazione di trasformazione, in data 30.03.2015 la scrivente Società caricava sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), in adempimento alle procedure contenute nella D.G.R. n. 1 del 03.01.2011 e s s . m m . i i . , g l i e l a b o r a t o t e c n i c i "HPDW7V3\_DocumentazioneSpecialistica\_02\_bis" e "HPDW7V3\_DocumentazioneSpecialistica\_03\_bis" relativi all'adeguamento della relazione di dismissione ed il ripristino dei luoghi nonché di stima per la dismissione ed il ripristino degli stessi includendo la sopra richiamata stazione di trasformazione in ottemperanza al punto 13 delle "Linee guida nazionali" di cui al D.M. 10.09.2010 e ss.mm.ii. ed al punto 2.2 della D.G.R. 3029.2010 e ss.mm.ii..

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2619 del 11.06.2015, in esito all'istruttoria svolta, ha valutato che il parere sfavorevole di ARPA Puglia DAP BA possa ritenersi assorbito nel procedimento di VIA svolto con il modulo della Conferenza di Servizi ai sensi della L.R. 4/2014 e che quindi i motivi ostativi in esso rappresentati risultino superati dal giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso sia dal Comitato VIA sia dalle Conferenze di Servizi appositamente convocate dal Servizio Ecologia regionale quale Autorità Ambientale precedente.

Rilevato altresì che:

- in ordine alle opere di connessione la Società Terna Spa con nota Prot. TE/P2007001912 del 16.02.2007 ha previsto che la centrale eolica venga collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea a 380 kV "Matera-S.Sofia".
- la Società Terna Spa con nota prot. n. 12695 del 25.10.2011 ha dichiarato che il progetto trasmesso dalla Società Energia Rinnovabile Pugliese Srl in data 08.08.2011 rispondente ai requisiti RTN di cui al Codice di Rete;
- la Società Terna Spa in data 29.03.2013 con lettera prot. TRISPNA20130005306 ha trasmesso la nuova documentazione progettuale delle opere RTN per la connessione, con delocalizzazione della futura SE 380/150 kV, come previsto dai richiedenti la connessione interessati alle medesime opere di rete, nell'ambito del tavolo tecnico del 07.11.2012 e successivo aggiornamento, in conseguenza della Determinazione n. 45/2013 della Regione Puglia (Annullamento Determinazione n. 66 del 01.03.2011);
- la Società Terna Spa in data 03.04.2013 ns. prot. TRISPNP20130003911 Terna ha comunicato alla Società la conformità della nuova documentazione progettuale trasmessa e la rispondenza della stessa ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete (in allegato). Ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 comunica pertanto parere positivo.
- la Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 2828 del 25/06/2015, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio ha acquisito, con nota prot. n. 2782 del 23/06/2015, dichiarazione dei legali rappresentanti della Società Energie Rinnovabili Pugliese srl, relativa alla dichiarazione sostitutiva antimafia e depositando Certificato della Camera di Commercio di Milano in corso di validità;
- la Società Energie Rinnovabili Pugliese srl, con nota prot. n. 2782 del 23/06/2015, ha asseverato che il progetto definitivo depositato sul portale è conforme a tutte le risultanze del procedimento amministrativo autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti;
- in data 17.6.2015, con nota prot. n. 2700, sono state trasmesse al Servizio Affari Generali della Regione Puglia n.3 copie originali dell'Atto Unilaterale d'Obbligo in bollo; con nota prot. n. 2615 del 29.06.2015 il Servizio Affari Generali ha trasmesso l'Atto Unilaterale d'Obbligo repertoriato al numero 017242 del 22.06.2015;

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 40 del 14/07/2015 agli atti del Servizio sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti dott. Patrizio Giannone e dal funzionario ing. Pietro Calabrese, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Tutto quanto sopra considerato:

si procede con l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura

autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Vista la Legge Regionale n. 4 del 12.02.2014;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17 giugno 2015 dalla Società Energie Rinnovabili Pugliese srl;

## PRESO ATTO

- Con Determinazione del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 1 del 9 gennaio 2015, ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi della DGR 2122/2012 e della L.R: n. 4/2014, a valle di istanza di V.I.A. presentata con nota del 30.06.2011 acquisita al prot. n. AOO\_089\_7093 del 12.07.2011 del Servizio Ecologia, il competente Servizio regionale esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori n. 33-35-36 di coordinate sotto elencate:

ed opere di connessione alla RTN in agro di Gravina in Puglia consistenti in:

a) elettrodotto di connessione MT;

b) elettrodotto di connessione AT;

c) cabine di sezionamento/consegna e cabina primaria di raccolta;

d) raccordi AAT di connessione alla nuova stazione elettrica;

e) sottostazione di trasformazione MT/AT;

f) stazione RTN 380/150 kV ubicata sulla linea Matera-S.Sofia nel comune di Gravina in Puglia in contrada "Zingariello".

La Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il piano di utilizzo alla luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

di rilasciare alla Energia Rinnovabile Pugliese srl - via Torino, 61 - 20121, Milano (MI) - P.IVA 05522290963, nella persona del sig. Francesco Perniciaro, in qualità di legale rappresentante, l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, relativamente alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da n. 3 aerogeneratori di potenza complessiva pari ad 6 MW avente le seguenti coordinate Gauss Boaga:

Con opere di collegamento alla rete elettrica definite dalla Società Terna spa consistenti in:

- a) elettrodotto di connessione MT;
- b) elettrodotto di connessione AT;
- c) cabine di sezionamento/consegna e cabina primaria di raccolta;
- d) raccordi AAT di connessione alla nuova stazione elettrica;
- e) sottostazione di trasformazione MT/AT;
- f) stazione RTN 380/150 kV ubicata sulla linea Matera-S.Sofia nel comune di Gravina in Puglia in contrada "Zingariello".

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al

progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi.

#### Art. 4)

La Società Energie Rinnovabili Pugliese srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

1. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
2. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
3. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo prescritto dal Comune di Gravina in Puglia con nota del 17.09.2013, di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
4. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto

autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Prima dell'inizio dei lavori la Società Energie Rinnovabili Pugliese srl, dovrà acquisire il Nulla Osta del Servizio Ecologia della Regione Puglia in merito all'efficacia del parere di compatibilità ambientale.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui, nel caso di verifica non positiva della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica rilasciante provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 80 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

---